

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI  
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

## XIX.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 1959

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

## INDICE

	PAG.
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	140
RUSSO SPENA . . . . .	140
<b>Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Miglioramenti economici al clero congruato. (1408);	
TOZZI CONDIVI e SAMMARTINO: Adeguamento degli assegni di congrua. (1303).	140
PRESIDENTE . . . . .	140, 141, 142, 143
COLITTO . . . . .	141
FERRI . . . . .	141
PINTUS, <i>Relatore</i> . . . . .	140, 141
SANNICOLÒ . . . . .	140
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	141, 143
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Costituzione di un Corpo di polizia femminile. (9) . . . . .	144
PRESIDENTE . . . . .	144, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 158, 160, 161, 162, 163, 165, 166
COLITTO . . . . .	161
CONCI ELISABETTA . . . . .	155, 158
DAL CANTON MARIA PIA . . . . .	151, 157, 165
FERRI . . . . .	147, 148, 150, 151, 155, 158, 160, 164

	PAG.
GREPPI . . . . .	151, 156, 158
RAMPA, <i>Relatore</i> . . . . .	144, 148, 153, 154, 155, 160, 161, 162, 163, 165
RIZ . . . . .	149
RUSSO SPENA . . . . .	149, 151
SANNICOLÒ . . . . .	154, 156
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	147, 149, 151, 152, 153, 157, 161, 162, 163, 165, 166
SCHIAVETTI . . . . .	156
SCIOLIS . . . . .	156, 160, 162, 165
VILLA GIOVANNI . . . . .	149
VIVIANI LUCIANA . . . . .	147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 161, 165
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
RUSSO SPENA ed altri: Modificazione dell'articolo 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, riguardante il ruolo organico degli ufficiali del Corpo della guardie di pubblica sicurezza (Urgenza). (1302) . . . . .	169
PRESIDENTE . . . . .	169, 170, 171
COLITTO . . . . .	170
GASPARI, <i>Relatore</i> . . . . .	169
FERRI . . . . .	170
RUSSO SPENA . . . . .	169
SANNICOLÒ . . . . .	170, 171
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	169, 170
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	171

**La seduta comincia alle 9,20.**

GASPARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Inversione dell'ordine del giorno.**

RUSSO SPENA. Signor Presidente, propongo una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di esaminare subito i provvedimenti riguardanti l'aumento degli assegni di congrua al clero.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanerese stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Miglioramenti economici al clero congruato (1408) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Tozzi Condivi e Sammartino: Adeguamento degli assegni di congrua (1303).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Miglioramenti economici al clero congruato » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Tozzi Condivi ed altri: « Adeguamento degli assegni di congrua ».

L'onorevole Pintus ha facoltà di svolgere la relazione.

PINTUS, *Relatore*. Il problema che forma l'oggetto di questi provvedimenti è talmente sentito da tutti i settori della nostra Commissione, che non mi sembra necessario spendere molte parole per sottolineare quanto sia urgente aumentare gli assegni di congrua per il clero.

In realtà, l'attuale livello di questi assegni è di molto inferiore a quello del periodo prebellico, tenuto conto della svalutazione monetaria intervenuta.

Il Parlamento, ed in particolare questa Commissione, anche nella passata legislatura s'interessò del problema e con provvedimenti di portata limitata venne, già allora, aumentata la misura degli assegni. Gli onorevoli colleghi ricorderanno che il Governo si era impegnato a presentare un proprio disegno di legge ed oggi noi siamo chiamati a discutere tanto il provvedimento governativo quanto la proposta dei colleghi Tozzi Condivi e Sammartino.

Quale relatore dichiaro di essere favorevole al *quantum* degli aumenti previsti dalla proposta Tozzi Condivi con la estensione stabilita dal disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SANNICOLA'. Noi non siamo contrari, nella sostanza, a questi provvedimenti, però desideriamo alcuni chiarimenti, anche in relazione a talune osservazioni fatte in occasione dell'esame di analoghi provvedimenti in favore del clero.

In sostanza si osservò, allora, che la legge aumentava la misura delle congrue in modo sperequato, non tenendo conto del fatto che alcuni parroci godono di considerevoli benefici ecclesiastici, rispetto ad altri — specialmente quelli di montagna — che vivono nella quasi indigenza.

Nell'ottobre del 1955, discutendosi in sede referente un provvedimento del genere, l'onorevole Turchi sollevò proprio questo problema e l'onorevole Migliori si dichiarò con lui d'accordo. A tali obiezioni rispose l'onorevole Tozzi Condivi, relatore, affermando che: « La revisione delle congrue, in relazione ai benefici, è un'operazione che deve essere fatta di ufficio, e già esiste la regolamentazione legislativa della materia ».

Effettivamente l'onorevole Tozzi Condivi aveva ragione: sono andato a consultare la legislazione ed ho visto che la materia è regolata dal testo unico promulgato con il regio decreto 29 gennaio 1934, n. 227.

È inutile esaminare per esteso il testo unico. Ad ogni modo esso stabilisce l'ammontare della congrua sia in relazione, diciamo così, alla posizione gerarchica dell'ecclesiastico, sia (articolo 3) in relazione all'accertamento dei redditi derivanti dai benefici; inoltre, agli articoli 77 e 78 è prevista la revisione d'ufficio del limite di congrua in relazione all'aumento o alla diminuzione del reddito netto del beneficio.

Quindi, l'assegno di congrua dovrebbe essere incardinato, in primo luogo, sulla posizione gerarchica del sacerdote, in secondo luogo su due variabili: il valore della moneta ed il reddito del beneficio. Ho l'impressione che, sin'ora, non si sia fatto altro che rivalutare, in relazione al coefficiente di svalutazione monetaria, la differenza iniziale fra il reddito e quello che si considerava equo aggiungere al reddito per integrare il beneficio. Questo, però, non corrisponde allo spirito del testo unico.

Riterrei opportuno che la materia fosse rivista anche sotto questo aspetto perché, probabilmente, vi saranno certamente benefici il cui reddito è diminuito ad altri con il reddito aumentato: questo dipende dalla natura stessa del reddito, dalla cura che si è avuta nella amministrazione del beneficio, ecc.

Penso, anche, che quando si fanno le relazioni ai disegni di legge sarebbe opportuno dire come stiano realmente le cose. Nella proposta di legge del 1955, in relazione all'articolo 30 del Concordato, si affermava che i limiti degli assegni in vigore all'atto del concordato, stabiliti con regio decreto 31 marzo 1925, erano aumentati di 57 volte. Si diceva, ancora, che la moneta aveva effettivamente subito una svalutazione maggiore ma che per ragioni di bilancio questa rivalutazione doveva essere contenuta. Nel disegno di legge odierno è detto che i limiti di congrua fissati nel 1956, erano stati aumentati del 42 per cento, il che significa che, oggi, saremmo ad 80 volte i limiti di congrua fissati nel 1929 mentre, da un attento esame dei testi di legge e da un esatto calcolo dei coefficienti, risulta che la rivalutazione è, in effetti, di 88 volte.

È una considerazione questa che non incide sulla sostanza dei provvedimenti in esame, però ritengo che sarebbe stato opportuno farlo presente nella stessa relazione in modo da consentire ai colleghi di discutere su dati esatti.

Superato questo punto domando al Governo se sia possibile attenersi allo spirito del testo unico della legge che regola la congrua al clero; cioè se sia possibile rivedere tutta la materia in relazione anche alla variazione dei redditi dei benefici ecclesiastici, cercando di ripartire le congrue in modo da aiutare le parrocchie più povere proprio perché non hanno redditi propri.

COLITTO. Noi non siamo contrari al disegno di legge e formuliamo il voto che l'aumento dell'assegno di congrua giovi soprattutto al piccolo clero. Non ho dubbi, comunque, che si terrà presente, nell'applicazione dell'emandanda legge, il decreto n. 227 del 29 gennaio 1931 tanto nella lettera che nel suo spirito.

PINTUS, *Relatore*. Alcune osservazioni dell'onorevole Sannicolò, sono esatte, perché, in realtà, un nuovo testo unico sul clero è invocato da più parti, ma queste osservazioni non sono del tutto pertinenti rispetto all'attuale disegno di legge che ha lo scopo puro e semplice di aumentare le congrue in atto. Sono d'accordo che una revisione generale della materia sia necessaria.

Ho preparato un ordine del giorno ove anche le esigenze dei vice-parroci, che non vengono considerati come clero congruato sono tenute presenti. A questi vice-parroci si è venuto, sin'ora, incontro con l'assegnazione di 5 mila lire trimestrali.

Ecco il testo dell'ordine del giorno:

« La seconda Commissione della Camera dei deputati, constatato che nel testo unico sulle leggi concernenti il clero sono contenute norme che non rispondono più alle attuali situazioni

fa voti

perché il Governo voglia sollecitamente presentare un disegno di legge inteso ad appor-  
tare le necessarie modifiche anche al fine di considerare la necessità di venire incontro alle esigenze dei vice-parroci che, attualmente, non sono praticamente destinatari di alcun compenso ».

Questo ordine del giorno è firmato dai colleghi Conci Elisabetta, Gaspari e da me.

FERRI. Nell'ordine del giorno presentato dal relatore è stata prospettata la questione dei vice-parroci: credo che su questo problema si debba procedere con molta cautela e manifestare tutte le nostre perplessità in quanto, con le attuali disposizioni di legge, gli obblighi dello Stato si limitano; in realtà, ai titolari dei benefici ecclesiastici cioè, ai parroci, ai vicari, ai curati autonomi.

Il vice-parroco è una figura che si è venuta sviluppando in questi ultimi tempi con le parrocchie delle grandi città, per le quali non basta più un titolare. Credo che non si possa accettare il principio dell'intervento obbligatorio dello Stato anche per i vice-parroci: questo è un problema che riguarda solo la Chiesa. Se, da un lato, sono sorte parrocchie tanto estese da aver bisogno di coadiutori, dall'altro si dovrebbe disporre il raggruppamento o la eliminazione di tanti benefici ecclesiastici che sono rimasti in godimento a parroci che, oggi, hanno una cura di anime limitatissima. Mi sembra che se, da una parte, ci sono parrocchie in progressivo sviluppo, dall'altra vi debbono essere delle parrocchie che si riducono, o addirittura si annullano, e quale conseguenza logica si dovrebbe attuare una precisa revisione della situazione nel suo complesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Al di là delle formule tradizionali che il Governo usa per ringraziare, vorrei esprimere un sostanziale plauso ai colleghi di tutte le parti politiche perché, oggi, i gruppi parlamentari si distinguono in quelli che « sono favorevoli », ed in quelli che « non sono contrari ». Sono lieto, veramente, di questo atteggiamento assolutamente sereno che fa

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1959

onore ad ogni parte politica: il Governo non può non essere sensibile di fronte a questa situazione di fatto.

Ed ora, qualche considerazione. Devo dire all'onorevole Sannicolò che, da un certo punto di vista, leggi e regolamenti dovrebbero scattare automaticamente per cui, ogni volta che il reddito di un beneficio scende al di sotto di un certo limite, automaticamente il sacerdote, investito di quel beneficio, dovrebbe aver diritto ai supplementi di congrua che prima non godeva; così, nel momento in cui il reddito di quel beneficio dovesse superare un certo limite il sacerdote verrebbe a perdere la congrua. È un modo, questo, teoricamente abbastanza esatto, sia per tutelare quelli che sono i diritti dello Stato italiano, sia anche per tutelare la posizione di povertà dei sacerdoti che sono investiti dei benefici in Italia. Accetto, ben volentieri, l'invito fatto al Governo perché le norme ancora in vigore trovino una più precisa applicazione e che, nei limiti del possibile, si proceda ad una revisione. Quando dico « nei limiti del possibile » devo affermare un principio: indubbiamente noi stiamo varando delle norme, ma non possiamo dimenticare che, in fondo, queste poggiano su di un rapporto di natura internazionale. Cioè, in questo momento, noi stiamo adempiendo ad un dovere che è stabilito dal Concordato, per cui una revisione più sostanziale della situazione (che io stesso ed anche i colleghi non possiamo non auspicare ad un livello di maggiore giustizia al fine, soprattutto, di sovvenire i sacerdoti più poveri), non può non essere vista che su di un piano di rapporti bilaterali ed entrambe le parti contraenti dovrebbero esser chiamate ad esaminare la posizione e la portata dei singoli benefici attuando, di comune accordo, nuovi accertamenti per disporre di dati più precisi. Mi farò interprete delle osservazioni della Commissione per vedere se, in seguito, si possa raggiungere un risultato anche di maggiore giustizia.

Circa l'ordine del giorno, proprio perché incide su un rapporto ad alto livello, forse è meglio non metterlo in votazione. Il Governo accoglie anche questo pensiero e non può non condividere le preoccupazioni che sono state espresse: infatti, attualmente, non esiste una posizione rilevante, nei confronti dello Stato, di colui che viene chiamato comunemente vice-parroco; vale a dire che il vice-parroco non è titolare di un beneficio per cui non ritengo che, oggi, discutendo i provvedimenti all'ordine del giorno, si possa affrontare e risolvere questo problema che ha degli aspetti

particolarmente complessi e delicati: si potrà vedere nel riesame completo della materia cosa sarà possibile fare.

Ho inteso fare questa precisazione anche perché, se sento degli scrupoli per la prima parte dell'intervento dell'onorevole Ferri, non potrei accettarne la seconda cioè, che per le parrocchie più grandi, è interesse della Chiesa e non dello Stato provvedere ai vice-parroci. Desidererei evitare una discussione su questo punto specifico perché il problema si allargherebbe molto, ma non credo che tale principio possa, comunque, essere accettato.

Preferirei che la Commissione accogliesse la mia assicurazione di prendere in considerazione quanto rilevato dall'onorevole Sannicolò e quello che ha detto l'onorevole relatore al fine di studiare come sia possibile una sempre migliore e più esatta applicazione del concordato, cosa questa che non può non essere fatta se non con la considerazione e la partecipazione di entrambe le parti contraenti.

Farò una sola aggiunta. Il Governo ha presentato un testo che diverge in alcuni punti da quello dell'onorevole Tozzi Condivi — che desidero ringraziare per aver da tanto tempo studiato e portato in Parlamento un problema che rappresenta un dovere di adempimento da parte del Governo e del Parlamento stesso in quanto è un impegno dello Stato italiano —. Il Governo, però, non ha motivi per opporsi all'impostazione dell'articolo 1 della proposta dell'onorevole Tozzi Condivi, soprattutto di fronte al parere favorevole che la Commissione finanze e tesoro ha dato; si tratta di minimi spostamenti di carattere economico che rientrano nelle normali previsioni di bilancio.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni pongo in votazione la scelta quale testo base per la discussione degli articoli del disegno di legge « Miglioramenti economici al clero congruato » (1408).

(È approvata).

Resta inteso che le norme difformi contenute nella proposta di iniziativa del deputato Tozzi Condivi saranno considerate emendamenti al testo base. Passiamo ora agli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

I limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economi spirituali, stabiliti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive disposizioni legislative, sono elevati, a decorrere dal 1° gennaio 1959, alle seguenti misure:

Arcivescovo di sede metropolitana . . . . . L. 1.596,539

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1959

Arcivescovi, vescovi, abati, prelati . . . . .	L.	1.507.843
Canonici, prima e seconda dignità . . . . .	»	354.787
Canonici, altre dignità ed uffici di teologo e penitenziere . . . . .	»	310.438
Canonici semplici . . . . .	»	266.090
Beneficiati minori . . . . .	»	177.394
Parroci . . . . .	»	310.438
Vicari curati autonomi . . . . .	»	177.394
Economi spirituali (assegno) . . . . .	»	110.871

L'onorevole Tozzi Condivi propone il seguente emendamento:

« Al primo comma, dell'articolo 1 sostituire le parole: 1° gennaio 1959, con le altre: 1° luglio 1958 », che il Governo ha dichiarato di accogliere.

Pongo in votazione questo emendamento.  
(È approvato).

L'onorevole Tozzi Condivi ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire la tabella di cui alla seconda parte del primo comma dell'articolo 1 con la seguente:

Arcivescovo di sede metropolitana . . . . .	L.	1.686.484
Arcivescovi, vescovi, abati, prelati . . . . .	»	1.592.791
Canonici, prima e seconda dignità . . . . .	»	374.775
Canonici, altre dignità, ed uffici di teologo e penitenziere . . . . .	»	327.927
Canonici semplici . . . . .	»	281.080
Beneficiati minori . . . . .	»	187.387
Parroci . . . . .	»	327.927
Vicari curati autonomi . . . . .	»	187.387
Economi spirituali (assegno). . . . .	»	117.117

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni pongo in votazione l'emendamento di cui, testé, ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2: e, non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

« I limiti di congrua stabiliti, per il clero contemplato nell'articolo 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848, quelli spettanti al clero del Pantheon di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 dicembre

1947, n. 1481, e successive modificazioni, nonché il limite di congrua previsto negli articoli 56 e 57 del predetto regio decreto n. 227, sono aumentati nelle stesse proporzioni e con la medesima decorrenza di quelli indicati nell'articolo precedente ».

(È approvato).

L'onorevole Tozzi Condivi propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« Dopo il primo comma dell'articolo 2 aggiungere il nuovo comma:

« La percentuale per le spese di culto è calcolata sulla base delle congrue così aumentate ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Tozzi Condivi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Alla spesa di lire 1.500.000.000 derivante, nell'esercizio finanziario 1958-59, dall'applicazione della presente legge, si provvederà a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, in relazione a provvedimenti legislativi di contenuto particolare.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Faccio rilevare che, essendo stata approvata in sede di esame dell'articolo 1 la data della decorrenza dal 1° luglio 1958, con gli aumenti tabellari già votati, la somma di 1 miliardo e 500 milioni dovrebbe essere aumentata.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo, accogliendo la esatta osservazione del Presidente, pensa che il problema possa essere risolto con il seguente emendamento soppressivo:

« All'articolo 3 sopprimere le parole: « di lire 1 miliardo e 500 milioni ».

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1959

Pongo in votazione l'articolo 3 come risulta dopo la approvazione dell'emendamento soppressivo:

« Alla spesa derivante, nell'esercizio finanziario 1958-59, dall'applicazione della presente legge, si provvederà a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, in relazione a provvedimenti legislativi di contenuto particolare.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: Costituzione di un Corpo di polizia femminile (9).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: « Costituzione di un corpo di polizia femminile ».

L'onorevole Rampa ha facoltà di svolgere la relazione.

RAMPA, *Relatore*. La proposta di legge di iniziativa della collega Dal Canton Maria Pia relativa alla istituzione di un « Corpo di polizia femminile » si impone alla nostra considerazione sia per l'importanza del problema che intende affrontare sia per la strumentazione che intende dare alla sua soluzione.

Non è da credersi, infatti, che la proposta Dal Canton trovi una sua giustificazione soltanto nell'articolo 12 della legge n. 75 (*legge Merlin*) che prevede l'istituzione di un corpo speciale di polizia nel quadro della soluzione legislativa data al problema delle case chiuse.

Essa, al contrario, è dettata da ragioni più profonde e più vaste di ordine morale, civile e sociale che richiedono una coraggiosa scelta da parte del legislatore.

Accenneremo, soltanto, agli aspetti preventivi — e non già a quelli meramente repressivi — dei compiti nuovi che la polizia di sicurezza e quella giudiziaria è chiamata ad affrontare con modernità di tecniche, efficienza di strumenti e, soprattutto, con coscienza democratica, spiccata sensibilità e preparazione sociale, nel campo della prostituzione di fronte alla quale la libertà dei singoli non può divenire pubblico libertinaggio, mentre

la tutela della collettività non può assumere aspetti di minor considerazione della persona e dei diritti del cittadino.

Non insisteremo, però, su questo particolare argomento perché la relazione della proponente e la non lontana discussione parlamentare sulla legge Merlin offrono importanti ed esaurienti dati di ripensamento a quanti volessero affrontare obiettivamente tutto il problema e, in questo quadro, l'argomento ora sottoposto al nostro giudizio ed alla nostra discussione.

Invece, un cenno sia pure sintetico deve essere fatto in merito all'organica interdipendenza fra alcuni denunciati aspetti del delicato problema minorile con la soluzione proposta dalla onorevole proponente.

Non si tratta soltanto del « bisogno sociale » di protezione — inteso nella sua accezione di assistenza totale della persona — della minorenni avviata alla prostituzione (fenomeno questo di indubbia gravità anche per la sua sempre più larga espansione), per la quale le prime esperienze con organi ed istituti di polizia non sono sempre fattori di ripensamenti e di riabilitazione. Si tratta di *tutti* i minorenni che per una qualsiasi ragione familiare o personale vengano a contatto con la polizia di sicurezza e giudiziaria.

Ed anche qui, varrà la pena di notare che non sono soltanto ed esclusivamente i minori già classificati nelle drammatiche statistiche della delinquenza minorile ad interessare il nostro impegno ma sono, soprattutto, quelli che per la prima volta infrangono la legge ed sperimentano quanto ne siano gravi le conseguenze.

Ricordo ai colleghi alcuni dati statistici sulla delinquenza minorile: nel 1958 si sono avute 11.327 denunce di reati commessi rispetto a 10.582 nell'anno precedente. Sono state avanzate, nel 1958, n. 1365 proposte di ricovero in case di rieducazione contro 1541 proposte fatte nel 1957; le proposte amministrative di ricovero furono 992 per il 1958 e 1.182 nell'anno prima; sono stati ricoverati in case di rieducazione, nel 1958, 1.752 contro 1.615 del 1957; i rimpatriati con foglio di via e riaffidati alle famiglie sono stati 3.455 nel 1958 e 3.458 nel 1957. Infine, nel 1958 furono fatte 2.453 diffide ai congiunti dei minori contro 2.723 del 1957.

Ogni anno in media 20.000 minori vengono denunciati per aver commesso reati (delitti o contravvenzioni).

Di essi il 65 per cento proviene dalle regioni del Mezzogiorno peninsulare ed insulare; il 35 per cento dalle regioni del Centro-Nord.

Ne vengono prosciolti (in istruttoria o in giudizio) o assolti 16.000; ne vengano condannati 4.000 (di cui 800 da parte dei Tribunali per minorenni; 3.200 da parte delle magistrature ordinarie, Preture e Tribunali ordinari, per computazione dei minori con maggiorenni).

Il 73 per cento dei minorenni condannati per aver commesso delitti provengono dalle regioni del Mezzogiorno peninsulare ed insulare; il 27 per cento dalle regioni del Centro-Nord.

Le zone che contribuiscono maggiormente alla delinquenza minorile sono:

le zone rurali ed in particolare le « città contadine » del Mezzogiorno;

i grandi centri urbani; tipicamente Roma. Le « città-porto »: Napoli, Palermo, Bari, Catania, Cagliari, Genova e Trieste.

Le zone del Mezzogiorno, in genere, sono maggiormente interessate alla delinquenza minorile, in quanto l'antisocialità nel Mezzogiorno è alquanto più precoce che non nelle altre regioni.

Non staremo, per ragioni di brevità a citare altri dati statistici sulla gravità degli aspetti e sulla crescente dilatazione del fenomeno, ma ci basterà ricordare che tutta la ricerca scientifica nel campo della medicina, della psicologia, della pedagogia oggi suggeriscono la ricerca della soluzione « personale » di ogni singolo caso, così detto, di « delinquenza » che la realtà irripetibile della persona umana connota con le più varie modalità e con sempre diverse ragioni intime. Questo fatto, generalmente accettato, comporta che l'opera di prevenzione e di repressione sia affidata ad un personale specificamente preparato ed altamente sensibile.

Constatato che ragioni fondamentali giustificano, dunque, l'istituzione della polizia femminile ci sembra doveroso sottolineare alcune esigenze che, se obiettivamente valutate, non potranno non suggerire alcuni emendamenti alle proposte di legge.

Il nostro Paese non è certo fra i primi ad affrontare il problema che stiamo esaminando. La relazione della onorevole proponente ci informa, infatti, esaurientemente dello sforzo già compiuto — con risultati generalmente positivi — da molti Paesi di cui alcuni extra europei.

Abbiamo esaminato diligentemente la documentazione raccolta ed in particolare le conclusioni del recente Congresso tenutosi a Parigi su questo particolare problema e, per quanto siamo del parere che si debba tenere

conto della esperienza altrui, riteniamo che non si potrà per ragioni ovvie di tradizioni, di ambienti, di mentalità, di strutture giuridiche, di prassi amministrativa, ecc., pretendere (come si fece in un certo senso da parte del G.M.A. istituendo la polizia femminile a Trieste) di ripetere *sic et simpliciter* esperienze di Paesi stranieri.

Esse, tuttavia, sono presenti alla nostra attenzione, soprattutto per quanto di positivo offrono documentatamente nelle singole impostazioni e nei risultati di una non breve attività.

La relazione — infatti — offre al legislatore una sufficiente panoramica di tali esperienze straniere che possono essere, ora, valutate anche alla luce delle conclusioni cui è arrivata la recente conferenza mondiale di Parigi, ma da esse più che un suggerimento tecnico ci viene l'ammonimento a dare alla presente legge una saggia dimensione di sperimentabilità.

A nostro avviso bisogna tendere, perciò, alla creazione di uno strumento agile e sperimentale ma, fin d'ora, molto « serio » nella sua struttura, nelle funzioni, nelle modalità di reclutamento del personale perché possa essere il più possibile adeguato alle delicate funzioni che gli vengono attribuite ed il più possibile accetto alla pubblica opinione.

Si dovrà, quindi, rifuggire, dallo impostare su un piano di « servizio sociale » il nuovo servizio di polizia; e, d'altra parte, dovremo evitare di creare un corpo di poliziotte sulla linea del sistema americano o inglese che prevede una molteplicità tale di attività e di funzioni da far sconfinare la polizia femminile nel campo più specifico dei tradizionali servizi di polizia maschile.

Al contrario, mentre sarà necessario specificare più particolareggiatamente i compiti che il servizio di polizia femminile dovrà svolgere, non escluso quello eventuale di assistenza alle donne ed ai minori in pericolo morale e sociale (ma non già in forma primaria e, comunque, con tutti i necessari ed organici coordinamenti con Autorità ed Enti che già si interessano, con i propri Centri di Servizio Sociale o con altri strumenti operativi, a tale settore assistenziale) bisognerà che alle ispettrici ed alle assistenti di polizia vengano conferiti, anche in pratica, esclusivamente compiti stabiliti per legge, con le attribuzioni previste, a seconda dell'inquadramento di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, in ciascuno dei campi di attività che stiamo per definire anche con riguardo alle particolari funzioni che esse

potranno essere chiamate ad esercitare presso il Tribunale dei Minorenni.

Tali obbiettivi sembrano più funzionalmente raggiungibili se, al posto della creazione di un vero e proprio « corpo » di polizia femminile, autonomo gerarchicamente e nelle funzioni, si mirerà ad istituire, con opportuni organici, un « servizio » di polizia femminile.

A conforto di questa tesi stanno, del resto, anche motivi di ordine giuridico, di tradizione e di necessaria organicità unitaria del Corpo di polizia stesso.

A nostro avviso, il personale di polizia femminile dovrebbe agire nel quadro e nell'ambito dei vigenti ordinamenti amministrativi che regolano l'Amministrazione della pubblica sicurezza e dovrebbe essere convenientemente inquadrato tra quello a disposizione delle questure o degli uffici distaccati o sezionali di pubblica sicurezza e di ogni altro ufficio speciale di polizia (di frontiera, portuale, ferroviaria, ecc.).

Infatti, non sembra opportuno creare una organizzazione distinta dai normali ordinamenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e ciò anche per evitare le sicure disfunzioni che deriverebbero, certamente, da un'impostazione gerarchicamente autonoma del corpo di polizia. Del resto, si deve tener conto che indirizzo precipuo e costante della più recente legislazione in materia di polizia è stato quello di evitare ogni frazionamento di servizi, riconducendo l'Amministrazione alla sua unità, così come, del resto, è previsto dai principi fondamentali di tale legislazione, nel nostro come in ogni altro Stato, agli effetti della direzione unitaria ed armonica dei servizi medesimi. Tale organico coordinamento è imposto soprattutto dal fatto che, anche per ogni altro organismo o forza armata preposti allo svolgimento di compiti di polizia, la responsabilità e la direzione dei relativi servizi deve competere, per ovvi motivi e considerazioni, ai funzionari direttivi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (questori e commissari, capi di uffici, ecc.).

Per altri evidenti motivi, sui quali non è il caso di insistere e, soprattutto, dal punto di vista ora esposto, risulta perciò ancor meno accettabile la proposta di un « corpo ausiliario di personale volontario » poiché, giuridicamente, non si giustificherebbe nel quadro unitario dei servizi della polizia, e per quanto sembri garantire un più largo controllo ed una più larga possibilità di intervento a favore delle donne e dei minori, tuttavia non può offrire le necessarie garanzie di preparazione, di serietà e di tempestività ed omoge-

neità di intervento che sono le condizioni primarie dell'affermarsi del nuovo strumento dell'azione preventiva e repressiva della polizia.

È vero, tuttavia, che la capillarità della presenza delle appartenenti al servizio di polizia femminile è una condizione di efficacia per l'intervento di massa, ma ad essa si potrà gradualmente giungere per altra via, ad esempio aumentando gli organici — collaborando con personale specializzato di Enti del Servizio sociale ecc. — con il conforto della bontà dei primi risultati e della critica che ne dovrà essere fatta.

Infatti, il criterio della preparazione più adeguata, non potrà essere sacrificato a nessuna considerazione e ciò a rispetto dell'elevatezza e della delicatezza, anche morale, della funzione dell'ispettrice e dell'assistente di polizia.

A tale scopo concorsi e successivi corsi di specializzazione dovranno essere condizione necessaria per l'assunzione in ruolo, eccezione fatta per il personale della polizia femminile di Trieste per il quale si dispone opportunamente in appositi articoli della proposta di legge e per il quale si chiede, tuttavia, all'atto del passaggio nei previsti ruoli normali del nuovo servizio, un corso di aggiornamento.

Alla severa selezione nelle assunzioni dovrà corrispondere, pure nel quadro di una concezione unitaria della polizia, un certo sviluppo di carriera previsto dalla tabella dell'organico annessa alla legge.

L'inquadramento avverrà secondo il testo unico che regola il rapporto di impiego del personale civile dello Stato, salvi quei miglioramenti di trattamento che sono giustificati dalle specifiche caratteristiche del servizio e dalle particolari esigenze del personale in rapporto ad esso.

Anche a questo proposito saranno necessari alcuni emendamenti sia per gli organici che per il trattamento economico, imposti dalla previsione del costo — che si computa in oltre un miliardo l'anno — per il nuovo servizio, ma soprattutto consigliati dalla impostazione di « servizio » e non già di « corpo autonomo », che si intende dare al nuovo strumento della polizia, oltre che da necessarie garanzie per la sua funzionalità.

Ad esempio, accettata la distinzione di carriera direttiva e di concetto, secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato, non si potrà andare — per la prima — oltre il coefficiente 500 (corrispondente alla qualifica di vice Questore) consigliati in ciò dall'esi-

genza di unità gerarchica presso le Questure e centralmente.

Altri rilievi verranno fatti durante la discussione dei singoli articoli, nel corso della quale dovrà essere perfezionata anche la parte della legge che riguarda l'inquadramento del personale femminile in servizio a Trieste.

Un'ultima osservazione deve essere avanzata sulla copertura della spesa prevista dall'articolo 14, comma 2, che stabilisce « lo storno dei fondi necessari dai corrispondenti capitoli istituiti per il corpo della guardia di pubblica sicurezza ». Ora non possiamo non sottolineare la discutibilità di tale disposto che, fra l'altro, farebbe ricadere un aggravio notevole di spesa (circa 1 miliardo l'anno se si dovesse approvare l'organico proposto dalla legge e poco più di mezzo miliardo se lo si dovesse ridurre del 45 per cento, come consiglieremmo) su una voce di bilancio già estremamente insufficiente alle vitali esigenze cui è destinata.

Auspichiamo, perciò, che il Governo voglia suggerire altre soluzioni e, soprattutto, che non debba essere la questione, finanziaria, la causa di un'ulteriore dilazione nella approvazione della proposta di legge.

Infatti, da tempo, i settori assistenziali più interessati e più modernamente sensibili al problema della prevenzione e della protezione sociale della donna e dei minori, sottolineano la carenza di un servizio di polizia che sappia rispondere alle esigenze messe in luce dalla scienza e da una più sensibile socialità; da tempo l'entrata in vigore della legge Merlin richiama il legislatore all'attuazione del disposto dell'articolo 12 della stessa; da tempo l'opinione pubblica dimostra un largo interesse — non solo di curiosità ma anche di partecipazione — alla questione sulla quale si aprirà fra poco, onorevoli colleghi, la vostra discussione.

Ma non sono soltanto questi i motivi che ci sollecitano a dare la nostra approvazione alla presente proposta. È soprattutto la consapevolezza che una democrazia sostanziale non può non mirare alla tutela del cittadino — e specie della donna e del minore — in ogni suo diritto anche di fronte alla legge ed agli organi che sono chiamati a tutelare il rispetto di una ordinata convivenza civile.

Creare, perciò, questo nuovo servizio che, fra l'altro, nella misura in cui sarà seriamente istituito e seriamente attuato potrà incrementare anche nella polizia quella « dimensione sociale » che essa giustamente rivendica, significa contribuire in un settore di estrema delicatezza dei rapporti fra il cittadino e lo Stato

ad un nuovo passo in avanti nella democratizzazione della vita nazionale.

Per i motivi sinteticamente esposti ed, ancora, per una convinta sensibilità cristiana nei confronti di quanti, donne e minori soprattutto, potranno trovare nel nuovo servizio sociale non solo una giusta protezione, ma anche un incentivo al proprio « recupero sociale », per il quale la società deve essere più generosamente ed organicamente disponibile, mentre ci permettiamo di esprimere il nostro plauso alla sensibilità, all'iniziativa ed alla tenacia della onorevole proponente, raccomandiamo alla vostra sollecita approvazione, onorevoli colleghi, questa importante proposta di legge.

Gli onorevoli colleghi hanno già ricevuto il testo stampato degli emendamenti proposti dal Governo. Dal loro esame risulta che molti punti toccati nella mia relazione sono già stati trasformati in norme per cui, sin da ora, dichiaro di essere favorevole alle modificazioni che il Governo intende apportare alla proposta di legge della onorevole Dal Canton Maria Pia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VIVIANI LUCIANA. I componenti del gruppo del partito comunista si dichiarano sostanzialmente favorevoli alla proposta di legge con gli emendamenti presentati dal Governo soprattutto perché è stato eliminato il Corpo volontario in servizio di polizia femminile. Ci riserviamo, tuttavia, alcune osservazioni in sede di esame dei vari articoli.

FERRI. Anche i componenti del gruppo del partito socialista italiano si dichiarano favorevoli, per gli stessi motivi illustrati dalla collega Viviani Luciana alla proposta di legge con gli emendamenti suggeriti dal Governo. Anche noi ci riserviamo osservazioni e proposte di emendamenti in sede di discussione dei singoli articoli.

COLITTO. In linea di principio sono favorevole alla proposta di legge ed agli emendamenti presentati dal Governo con riserva di chiedere delle delucidazioni e dei chiarimenti durante il corso della discussione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ringrazio l'onorevole Rampa per l'esauriente relazione alla quale nulla ho da aggiungere. Il Governo ha ritenuto opportuno presentare una serie di emendamenti e di articoli aggiuntivi per una più sistematica impostazione del provvedimento di legge e mi

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1959

riservo di intervenire in sede di discussione di ogni singola norma.

PRESIDENTE. Passiamo, ora agli articoli. Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge:

« È istituito il Corpo di polizia femminile alle dipendenze del Ministero dell'interno ».

Il Governo ha presentato il seguente articolo sostitutivo del testo della proposta. Ne do lettura:

« Sono istituiti i ruoli delle « Ispettrici di polizia » — carriera direttiva — e delle « Assistenti di polizia » — carriera di concetto — presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Gli organici relativi sono stabiliti nelle allegare tabelle ».

FERRI. Mi dichiaro favorevole all'articolo sostitutivo presentato dal Governo ma riterrei opportuno accantonarne la votazione e ciò per non pregiudicare l'eventuale presentazione di emendamenti alle tabelle che sono comprese negli ultimi articoli del provvedimento.

RAMPA, *Relatore*. Se la Commissione è d'accordo noi possiamo egualmente votare l'articolo 1 nella formulazione proposta dal Governo, che mi trova consenziente, con l'intesa che la eventuale approvazione non pregiudica una successiva modifica delle tabelle e che le eventuali difformità potranno essere eliminate affidando il coordinamento del testo alla Presidenza della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Accolgo il suggerimento del relatore Rampa e se la Commissione è d'accordo può restare così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Nessun altro chiedendo di parlare e non essendovi osservazioni pongo in votazione l'articolo 1 nella formulazione proposta dal Governo:

« Sono istituiti i ruoli delle « Ispettrici di polizia » — carriera direttiva — e delle « Assistenti di polizia » — carriera di concetto — presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Gli organici relativi sono stabiliti nelle allegare tabelle ».

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 2 della proposta di legge:

« È principale compito della polizia femminile concorrere alla prevenzione ed alla repressione dei reati commessi da donne, da

minori o in loro danno; in particolare concorrere alla prevenzione ed alla repressione dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe e contro la famiglia.

Spetta inoltre alle appartenenti al Corpo di polizia femminile eseguire le perquisizioni personali ed ogni altro eventuale accertamento nei confronti di donne fermate e arrestate, l'accompagnare le medesime e vigilare sulle donne e sui minori trattenuti nelle camere di sicurezza ».

Il Governo ha presentato un nuovo articolo sostitutivo del quale do lettura:

« Al personale femminile di polizia di cui all'articolo 1 possono essere affidate le seguenti attribuzioni:

a) prevenzione e accertamenti dei reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, la famiglia e l'integrità e sanità della stirpe nonché dei reati in materia di tutela del lavoro delle donne e dei minori;

b) indagini ed atti di polizia giudiziaria relativi a reati commessi da donne o da minori degli anni 18 o in loro danno;

c) vigilanza ed assistenza di donne e di minori nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, o che siano stati, comunque, convocati presso gli Uffici di pubblica sicurezza;

d) eventuali compiti di assistenza nei confronti di donne nonché di minori in stato di abbandono morale e sociale mediante opportuni collegamenti con Autorità ed Enti che tali specifici compiti perseguono ».

RAMPA, *Relatore*. Sono sostanzialmente favorevole all'accoglimento dell'emendamento sostitutivo proposto dal Governo in quanto mi sembra più preciso nella individuazione delle attribuzioni che sono demandate al personale femminile di polizia. In ogni modo, al fine di rendere più chiara l'interpretazione della prima parte dell'articolo propongo formalmente il seguente emendamento: « *Alla prima parte dell'articolo 2 sostituire le parole: possono essere, con l'altra: sono* ».

VIVIANI LUCIANA. A nome dei componenti del gruppo del partito comunista italiano dichiaro di essere favorevole all'articolo 2 nella formulazione prevista dall'emendamento governativo con la modifica suggerita dal relatore Rampa. In ogni modo penso che sarebbe opportuno togliere al comma a) il riferimento alla integrità e sanità della stirpe, fraseologia che ricorda troppo evidentemente il passato regime fascista.

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1959

**RUSSO SPENA.** Desidero chiedere al rappresentante del Governo se le attribuzioni contemplate all'articolo 2 per il personale femminile di polizia, rappresentino il massimo delle competenze che verranno assegnate o non anche il minimo delle attività che dovranno essere svolte e sotto le quali non è opportuno andare.

Io sono favorevole a questa seconda interpretazione della norma e gradirei che il Governo mi volesse confermare che nel dettare il nuovo articolo 2 si sono fissati soltanto i limiti per il minimo delle attribuzioni.

**RIZ.** Non vorrei che con la nuova formulazione proposta si desse al personale femminile di polizia una competenza esclusiva nelle singole materie, con esclusione del personale non femminile. Faccio rilevare, inoltre, che con l'emendamento proposto dal Relatore, nel senso di sostituire le parole « possono essere » con l'altra « sono », la dizione risulta molto più generica.

**VILLA GIOVANNI.** Credo che la preoccupazione del collega Riz non abbia ragione di essere perché noi non stabiliamo che quelle competenze sono affidate in esclusiva al personale femminile di polizia.

**SCALFARO, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Rispondo alla onorevole Viviani Luciana che chiede di togliere dall'articolo 2 ogni riferimento « all'integrità e sanità della stirpe » per una questione linguistica-politica precisando che tali termini sono contenuti esattamente nel codice penale per cui non è opportuno, in testi di legge, usare termini diversi per eguali concetti.

Alla osservazione mossa dall'onorevole Russa Spina preciso che, nel caso in esame, noi abbiamo stabilito delle attribuzioni che non possono essere, in alcun modo, tolte alla polizia femminile. Esse rappresentano il minimo della attività iniziale di questo servizio. Se, poi, durante l'attività di questo nuovo Corpo di polizia si riterrà opportuno un allargamento delle attribuzioni noi saremo ben lieti di farlo. Sono, pertanto, sostanzialmente d'accordo con l'onorevole Russo Spina nel senso che la norma non vuole essere restrittiva ma, lavorando noi in un settore estremamente delicato e sapendo tutti quanta fatica si duri per convincere di certi passi taluni settori della pubblica opinione, dobbiamo procedere con estrema accortezza movendo passo dopo passo.

Sono d'accordo con l'emendamento proposto dal relatore Rampa che sostituisce il verbo « possono » con il verbo « sono » in quanto non vorrei che la norma venisse interpretata,

nella sua pratica attuazione, in senso nettamente restrittivo e ciò anche per quel senso di non completa fiducia che può circondare il sorgere di questo Corpo di polizia femminile. In tal modo ho dato risposta anche all'interrogativo dell'onorevole Riz. È evidente che noi non vogliamo dare una competenza esclusiva di queste attribuzioni al Corpo di polizia femminile nel senso che mancando, ad esempio, una appartenente a questo settore nessuno possa interferire in una delle materie previste dall'articolo 2. Con la formulazione proposta noi vogliamo affermare che, dove esiste il personale femminile non è consentito sottrargli questa parte della competenza che il Parlamento ha ritenuto di affidargli.

**PRESIDENTE.** Pongo, in primo luogo, in votazione l'emendamento modificativo proposto dal relatore Rampa: Al primo comma dell'articolo 2 sostituire le parole « possono essere » con l'altra « sono ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo sostitutivo proposto dal Governo, con l'emendamento testé approvato.

« Al personale femminile di polizia di cui all'articolo 1 sono affidate le seguenti attribuzioni:

a) prevenzione e accertamenti dei reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, la famiglia e l'integrità e sanità della stirpe nonché dei reati in materia di tutela del lavoro delle donne e dei minori;

b) indagini ed atti di polizia giudiziaria relativi a reati commessi da donne o da minori degli anni 18 o in loro danno;

c) vigilanza ed assistenza di donne e di minori nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o che siano stati, comunque, convocati presso gli Uffici di pubblica sicurezza;

d) eventuali compiti di assistenza nei confronti di donne nonché di minori in stato di abbandono morale e sociale mediante opportuni collegamenti con Autorità ed Enti che tali specifici compiti perseguono ».

(È approvato).

Il Governo ha proposto la soppressione degli articoli 3 e 4 della proposta di legge della onorevole Dal Canton Maria Pia.

Se non vi sono obiezioni do lettura dell'articolo 3 e pongo in votazione il suo mantenimento:

« Il Corpo di polizia femminile è formato da personale permanente e da personale volon-

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1959

tario costituiti rispettivamente da ispettrici di polizia, assistenti di polizia e volontarie di polizia.

Il personale permanente dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio; il personale volontario è chiamato a prestare servizio ogni qual volta se ne manifesti il bisogno ».

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 4 e pongo in votazione il suo mantenimento:

« L'organico del personale permanente è di 1.000 unità, comprendente ispettrici di polizia ed assistenti di polizia, distribuite nei gradi secondo la pianta organica allegata ».

(Non è approvato).

Do lettura del nuovo articolo 4-bis proposto dal Governo:

« Alle ispettrici ed alle assistenti di polizia si applicano, salvo quanto diversamente disposto nella presente legge, le disposizioni previste per gli impiegati civili dello Stato ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del nuovo articolo 4-ter proposto dal Governo:

« Le qualifiche delle ispettrici di polizia sono stabilite come segue:

- ispettrice capo
- ispettrice di 1<sup>a</sup> classe
- ispettrice di 2<sup>a</sup> classe
- ispettrice di 3<sup>a</sup> classe
- vice ispettrice

Le qualifiche delle assistenti di polizia sono stabilite come segue:

- assistente superiore di 1<sup>a</sup> classe
- assistente superiore di 2<sup>a</sup> classe
- assistente di polizia di 1<sup>a</sup> classe
- assistente di polizia di 2<sup>a</sup> classe
- assistente di polizia di 3<sup>a</sup> classe »

FERRI. Chiedo che l'approvazione dell'articolo non pregiudichi eventuali modifiche che noi intendiamo apportare alle tabelle finali.

PRESIDENTE. Anche per questo articolo vale quanto è stato precisato in sede di approvazione dell'articolo 1 rinviando il superamento di eventuali difformità al coordinamento della Presidenza.

Se non vi sono altre osservazioni pongo in votazione l'articolo 4-ter del quale ho dato testè lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 della proposta di legge:

« Il personale permanente del Corpo di polizia femminile viene arruolato mediante pubblico concorso fra le donne di ineccepibile moralità, di età non inferiore ai 25 anni e non superiore ai 35, fornite di laurea o del diploma assistente sociale.

Gli altri requisiti richiesti per l'arruolamento e per la prima attuazione della presente legge saranno stabiliti con apposito regolamento da emanarsi dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia entro tre mesi dall'entrata in vigore dalla presente legge ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo di tutto l'articolo:

« La nomina in prova a vice ispettrice di polizia si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che posseggano i seguenti requisiti:

- 1°) cittadinanza italiana;
- 2°) età non inferiore agli anni 24 e non superiore agli anni 32. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali;
- 3°) laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche;
- 4°) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione.
- 5°) idoneità psico-fisica al servizio di istituto;
- 6°) statura non inferiore a metri 1,60;
- 7°) stato di nubile o vedova senza prole.

Per la nomina in prova ad assistente di polizia di 3<sup>a</sup> classe sono richiesti i requisiti di cui al precedente comma, salvo quanto previsto al n. 3 per il quale è richiesto il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado ».

FERRI. In primo luogo vorrei sapere se il requisito della buona condotta, di cui al punto quarto, sia richiesto per tutti i corpi di polizia o loro specialità.

Inoltre, domando perché sia richiesto lo stato di nubile o vedova senza prole quando, con l'articolo 6-ter, si stabilisce che le ispettrici e le assistenti di polizia possono contrarre matrimonio, sia pure con l'autorizzazione del Ministero dell'interno. Mi pare che ci sia una incongruenza. Penso che l'accesso alla carriera non dovrebbe essere precluso alla vedova con prole. Sarebbe, perciò, opportuno sopprimere le parole « senza prole » ed in merito presento formale emendamento.

Per quanto riguarda la statura richiesta, mi pare che la norma proposta dal Governo sia in contrasto con il carattere di personale civile che si vuol dare a questa polizia femminile. Infatti, per i commissari di pubblica sicurezza e per il personale di concetto non esistono limiti di altezza. Anche per il personale di polizia femminile, dunque, non dovrebbe esservi una limitazione del genere; in ogni caso, l'altezza potrebbe essere considerata in sede di valutazione della idoneità psico-fisica al servizio di istituto, prevista al punto quinto, per cui presento formale emendamento soppressivo del punto sesto.

VIVIANI LUCIANA. Non sono d'accordo sul disposto di cui al punto sesto. La statura di metri 1,60 è un po' superiore alla media e, pertanto, proporrei di abbassarla a metri 1,55.

Sono d'accordo con l'osservazione dell'onorevole Ferri in quanto non essendo necessario lo stato nubile per l'esercizio delle attribuzioni di polizia, non vedo per quale motivo esso debba essere richiesto all'inizio della carriera, tanto più che in Italia, nell'età richiesta per l'ammissione al concorso, cioè fra i 24 e i 32 anni, la maggior parte delle donne si è già costituita una famiglia.

Pertanto, faccio formale proposta di soppressione del punto settimo.

FERRI. Mi associo a questa proposta, lasciando come subordinata la mia precedente proposta di sopprimere le parole « senza prole ».

GREPPI. Mi sembra che, proprio per la funzione che queste donne debbono esercitare, l'esperienza familiare possa costituire un elemento positivo, in quanto non v'è dubbio che talune funzioni possono essere esercitate molto meglio da una donna sposata, e ancor più se madre, anziché dalla donna nubile o vedova senza prole. Anche io, perciò, sono del parere che debba essere abolita questa restrizione, che si viene a trovare in contrasto con tutta una impostazione di ordine psicologico e morale.

DAL CANTON MARIA PIA. Mi pare che la proposta di sopprimere le parole « senza prole » possa essere accolta.

Per quanto riguarda l'altezza, avevo accolto il limite proposto dal Governo, perché ritenevo che, molto spesso, le assistenti e le ispettrici di polizia avrebbero potuto trovarsi di fronte a minori piuttosto prestanti; comunque, penso che il limite possa essere ridotto a metri 1,58, se proprio non si vuol lasciarlo alla discrezione di chi sottoporrà le candidate alla visita di idoneità psico-fisica.

RUSSO SPENA. Vorrei proporre che, nella prima applicazione di questa legge, l'età massima per l'ammissione al concorso sia portata a 35 anni.

In linea di principio, non avrei nulla in contrario ad accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Viviani Luciana, ma non so come una donna sposata e con prole possa lasciare per quattro mesi i suoi bambini per frequentare il corso di formazione professionale, previsto dall'articolo 6. È proprio questa considerazione che ha consigliato la restrizione...

VIVIANI LUCIANA. In Italia vi sono centinaia di migliaia di donne che lasciano periodicamente i loro bambini per recarsi nei campi in occasione di lavori stagionali.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Rispondo al primo interrogativo postomi dall'onorevole Ferri e posso assicurarlo che i requisiti della buona condotta e l'appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione sono richiesti per l'ammissione a qualsiasi corpo e ufficio statale.

Alla richiesta fatta dall'onorevole Russo Spena che propone la estensione sino a 35 anni precisi di età per l'ammissione al concorso nella prima applicazione della legge, preciso che in merito vi provvedono già le norme transitorie del provvedimento.

Per quanto concerne la questione della prole non sono favorevole a modificare questo testo e concordo con le osservazioni dell'onorevole Russo Spena. Le controdeduzioni dell'onorevole Viviani Luciana hanno certamente il loro valore ma vorrei ricordare, ad esempio, la lunga discussione che ebbe luogo quando si trattò di fissare i requisiti per l'ammissione nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza: io stesso dovetti metter tanta acqua nel mio vino e riconoscere che vi sono esigenze di servizio che non possono essere assolutamente superate. Anche in questo caso vi sono esigenze di servizio le quali sconsigliano, almeno per il primo periodo, qualsiasi peso familiare.

Queste esigenze sono rappresentate, in primo luogo, dai quattro mesi di corso che il personale è tenuto a frequentare, perché penso che difficilmente una donna sarebbe tranquilla sapendo la propria famiglia lontana.

Queste esigenze, inoltre, rappresentate dal problema della sede...

VIVIANI LUCIANA. Ma abbiamo già l'esempio delle maestre elementari, che sono sempre assegnate a sedi lontane dalla famiglia!

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non è il caso di portare questi para-

goni, dato che una maestra insegna sempre nell'ambito della provincia per la quale ha concorso.

Con tutta la delicatezza che la questione merita, vorrei ricordare che possono esservi anche casi di maternità in corso, i quali debbono essere tenuti in seria considerazione.

C'è, insomma, tutta una serie di difficoltà che non possono lasciarci tranquilli e, pertanto, vorrei pregare i colleghi di non insistere; si vedrà, semmai, dopo la prima applicazione della legge, se sarà il caso di introdurre qualche ipotesi nuova. Io non vorrei mettere l'Amministrazione dell'interno di fronte ad una serie di casi umani, uno più delicato dell'altro.

Per quanto riguarda i limiti di altezza debbo far rilevare che il corpo di polizia femminile rappresenta una via di mezzo fra il militare ed il borghese, perché non dobbiamo dimenticare che è richiesta anche una divisa; e la divisa porta con sé tutta una serie di problemi. Comunque, non sto a discutere sul centimetro in più o in meno e, pertanto, accetto la proposta di ridurre l'altezza a metri 1,58.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 5, nella formulazione proposta dal Governo, fino al punto quinto incluso:

« La nomina in prova a vice ispettrice di polizia si consegue mediante pubblica concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che posseggano i seguenti requisiti:

- 1°) cittadinanza italiana;
- 2°) età non inferiore agli anni 24 e non superiore agli anni 32. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali;
- 3°) laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche;
- 4°) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;
- 5°) idoneità psico-fisica al servizio di istuto; ».

(È approvato).

Segue ora l'emendamento a firma del deputato Ferri che è del seguente tenore:

« All'articolo 5 del testo governativo, comma primo, sopprimere il punto sesto ».

Inoltre abbiamo un emendamento presentato dall'onorevole Dal Canton Maria Pia del seguente tenore:

« All'articolo 5 del testo governativo, comma primo, punto sesto sostituire le parole: a metri 1,60, con le altre: a metri 1,58 ».

Pongo, per primo, in votazione l'emendamento Ferri e trattandosi di un emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del punto 6°) dell'articolo 5 che è del seguente tenore:

« 6°) statura non inferiore a metri 1,60; ».

(Non è approvato).

Essendo stato approvato l'emendamento soppressivo viene a cadere anche l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Dal Canton.

Passiamo, ora, alla votazione del numero 7°) dell'articolo 5, nella formulazione proposta dal Governo. L'onorevole Viviani Luciana ha presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 5, comma primo, sopprimere le seguenti parole: 7°) stato di nubile o vedova senza prole ».

Inoltre il deputato Ferri ha presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 5 del testo governativo, primo comma, punto settimo sopprimere le parole: senza prole ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Avverto che se dovesse essere accolto questo emendamento soppressivo sarei costretto a chiedere la rimessione del provvedimento in aula, perché non è possibile che si ponga l'amministrazione dell'interno in una situazione tanto delicata. Son sicuro che se non fissiamo questo limite, avremo una serie di domande di donne giovanissime con 5-6 figli. E io mi domando come sia possibile assumersi una simile responsabilità.

VIVIANI LUCIANA. È una questione di principio. Anche le donne che si presentano ai concorsi magistrali sanno benissimo che potranno essere assegnate a sedi lontanissime dalla famiglia.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi consenta l'onorevole Viviani di ricordarle che qui vertiamo in materia completamente diversa da quello che è l'ordinamento della scuola sia per la particolarità stessa del servizio nuovo che stiamo creando sia perché con i concorsi magistrali, come già prima le ho detto, non può accadere che la vincitrice di un concorso a Roma venga mandata a Caltanissetta in quanto essi sono a carattere nettamente provinciale mentre il servizio di polizia non trova limiti nei confini né delle province né delle regioni e, talvolta, neppure in quelli dello Stato.

Per quanto concerne l'emendamento proposto dal deputato Ferri che intende soppri-

mere le parole « senza prole » mi rimetto al giudizio della Commissione.

**PRESIDENTE.** Chiedo all'onorevole Viviani Luciana se, dopo i chiarimenti e le precisazioni fornite dal Sottosegretario Scalfaro, intenda insistere sulla votazione dell'emendamento soppressivo dell'intero punto 7°).

**VIVIANI LUCIANA.** Non insisto sull'emendamento ma mi astengo dalla votazione del punto 7°).

**PRESIDENTE.** Pongo, allora, in votazione l'emendamento a firma del deputato Ferri che è del seguente tenore:

« *All'articolo 5 del testo governativo, primo comma, punto settimo sopprimere le parole: senza prole.* ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato.*)

**RAMPA, Relatore.** Per analogia con quanto stabilito nel primo comma, propongo il seguente emendamento:

« *All'ultimo comma dell'articolo 5 del testo governativo sostituire le parole: Per la nomina in prova ad assistente di polizia di terza classe sono richiesti, con le altre: La nomina in prova ad assistente di polizia di terza classe si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che hanno.* ».

L'assunzione in prova comporta la frequenza del corso per la durata di quattro mesi e due mesi di servizio attivo, dopo di che il consiglio di amministrazione, secondo le norme generali vigenti per tutti gli impiegati civili dello Stato, decide della definitiva ammissione o meno.

**SCALFARO, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Il Governo è d'accordo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore Rampa.

(*È approvato.*)

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 5 che con l'approvazione dell'emendamento Rampa risulta così formulato:

« La nomina in prova ad assistente di polizia di terza classe si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che hanno i requisiti di cui al precedente comma, salvo quanto previsto al numero 3 per il quale è richiesto il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ».

A seguito degli emendamenti approvati la formulazione dell'articolo 5, che pongo in votazione nel suo complesso, è la seguente:

« La nomina in prova a vice ispettrice di polizia si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che posseggano i seguenti requisiti:

- 1°) cittadinanza italiana;
- 2°) età non inferiore agli anni 24 e non superiore agli anni 32. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali;
- 3°) laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche;
- 4°) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;
- 5°) idoneità psico-fisica al servizio di istituto;
- 6°) stato di nubile o vedova.

La nomina in prova ad assistente di polizia di terza classe si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che hanno i requisiti di cui al precedente comma, salvo quanto previsto al n. 3 per il quale è richiesto il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ».

(*È approvato.*)

Il Governo ha presentato un nuovo articolo 5-bis del quale do lettura:

« Gi esami di concorso per l'ammissione alla carriera delle ispettrici di polizia constano di tre prove scritte e una orale e vertono sulle seguenti materie:

- 1°) diritto penale e procedura penale;
- 2°) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti);
- 3°) diritto costituzionale e amministrativo;
- 4°) diritto del lavoro;
- 5°) elementi di diritto internazionale pubblico;
- 6°) legislazione amministrativa speciale, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza e sulla tutela del lavoro;
- 7°) nozioni di medicina legale;
- 8°) una lingua straniera (francese, inglese, spagnolo, o tedesco a scelta della candidato).

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai nn. 1, 2 e 3; quella orale, su tutto il programma.

Gli esami di concorso per l'ammissione alla carriera delle assistenti di polizia constano di

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1959

due prove scritte e di una orale e vertono sulle seguenti materie:

1°) cultura generale: a) storia politica d'Italia dal 1815; b) geografia politica;

2°) nozioni di diritto penale;

3°) nozioni di diritto pubblico;

4°) nozioni di procedura penale (atti di polizia giudiziaria);

5°) nozioni di diritto civile (delle persone e della famiglia);

6°) legislazione speciale amministrativa in materia di sicurezza pubblica e di protezione e assistenza alle donne e ai minori; legislazione sul funzionamento dei Tribunali per i minorenni e sull'organizzazione dei centri di rieducazione dei minorenni;

7°) conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: francese, inglese, tedesco, e spagnolo.

Le prove scritte, vertono sulle materie di cui ai nn. 1 e 2, quella orale su tutto il programma ».

Se non vi sono osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo, ora, all'articolo 6 della proposta di legge che è del seguente tenore:

« Le aspiranti riconosciute idonee saranno ammesse a frequentare un corso di addestramento presso una scuola designata dal Ministero dell'interno, che stabilirà la durata, le materie d'insegnamento e le prove da superare per la nomina definitiva.

A quelle che avranno superato il periodo di addestramento e le prove finali saranno conferiti: il grado iniziale e la qualifica di ispettrice di polizia, se laureate; di assistenti di polizia, se diplomate ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo di tutto l'articolo:

« Le vice ispettrici in prova e le assistenti di polizia di terza classe in prova, dopo la nomina, sono assegnate ad un istituto di istruzione di polizia per la frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a 4 mesi.

Con decreto del Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità dei corsi e le materie di esame ».

Se non vi sono osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Comunico che il Governo ha presentato una serie di articoli aggiuntivi che vanno inseriti dopo l'articolo 6 della proposta di legge.

Do lettura dell'articolo 6-bis:

« Alle ispettrici e alle assistenti di polizia non sono applicabili le disposizioni degli articoli 56 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

SANNICOLO. Quali sono le norme comprese in questi articoli, qui richiamati?

RAMPA, *Relatore*. Gli articoli richiamati prevedono la possibilità che un impiegato dello Stato venga destinato ad altri compiti presso altre Amministrazioni. Nel caso specifico, data la natura dei compiti assegnati al personale di polizia femminile, le disposizioni contenute in quegli articoli non possono essere applicate.

SANNICOLO. Ringrazio per la precisazione fornita e mi dichiaro d'accordo sul testo.

PRESIDENTE. Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 6-bis del quale ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo aggiuntivo 6-ter di cui do lettura:

« Le ispettrici e le assistenti di polizia contraggono matrimonio previa autorizzazione del Ministero dell'interno, subordinata ai requisiti di moralità dello sposo e della di lui famiglia.

La validità dell'autorizzazione ha la durata di mesi 6, trascorso il quale termine senza che il matrimonio sia stato contratto essa cessa di avere effetto.

L'ispettrice o l'assistente che contragga matrimonio senza autorizzazione decade dall'impiego ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dal Governo 6-quater:

« Alle ispettrici di polizia sono corrisposte, ridotte di un terzo, l'indennità di servizio speciale e l'indennità speciale di pubblica sicurezza spettanti ai funzionari di pubblica sicurezza con corrispondente coefficiente di trattamento economico in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Le stesse indennità, ridotte di due terzi, sono corrisposte, con eguali modalità, alle assistenti di polizia ».

VIVIANI LUCIANA. La formulazione di questo articolo mi impone di assumere una posizione contraria perché, con la prevista ri-

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1959

duzione delle due indennità, si introduce un elemento discriminatorio, che non sembra essere giustificato.

RAMPA, *Relatore*. Anch'io ho avuto, in un primo momento, lo stesso scrupolo ma, poi, a seguito di spiegazioni e di chiarimenti che mi sono stati forniti dal Ministero, ho dovuto ricredermi.

Le indennità di servizio speciale e di pubblica sicurezza vengono conferite soltanto ai funzionari di polizia — ed anche al personale militare, ma per altre ragioni — in considerazione del particolare servizio di ordine pubblico che sono chiamati a svolgere, tenuto conto del rischio e dei pericoli cui vanno incontro.

Il Ministero del tesoro si era opposto totalmente, al riconoscimento di queste indennità anche ridotte, non riscontrando, nelle funzioni da noi attribuite alle assistenti ed alle ispettrici di polizia, un rischio paragonabile a quello sopportato dagli agenti e dai funzionari di pubblica sicurezza. Tuttavia, siccome un rischio c'è anche per questo personale femminile, siamo riusciti a ottenere che le indennità vengano graduate in ordine alla diversità delle funzioni e del rischio.

Pertanto, le indennità sono state ridotte di un terzo per le ispettrici mentre nei confronti delle assistenti la riduzione è stata di due terzi, attuando una differenziazione fra le funzioni nell'interno dei ruoli femminili.

Insorge, allora, l'unico aspetto discriminatorio che riguarda soltanto i coefficienti e l'organico, cioè una gestione essenzialmente tecnica, non già di distinzione di sesso. Con l'abolizione dei gradi, come è noto, i funzionari sono stati divisi in due categorie: direttivi e funzionari di concetto e l'indennità è stata concessa ai soli funzionari direttivi, ai quali è stato assegnato il coefficiente 229, con la esclusione dei funzionari di concetto che hanno il coefficiente 202. Così, per potere estendere l'indennità anche alle assistenti di polizia (coefficiente 202) si è dovuto considerare questo coefficiente — per quanto si riferisce all'indennità — alla stessa stregua del coefficiente 229, ma nello stesso tempo si è ritenuto equo ridurre la misura.

La differenza, quindi, è una differenza di funzioni, oltreché di una sia pure opinabile graduazione di rischio, e non è dovuta a criteri di discriminazione tra uomo e donna.

Ciò è anche dimostrato dal fatto, ad esempio, che i segretari di polizia, che sono funzionari di concetto e non direttivi, non godono di questa indennità, tanto che l'amministrazione si era giustamente preoccupata (a pro-

posito di questo provvedimento che stiamo discutendo) di creare discriminazioni all'interno tra categorie di pari grado, anche se non di pari funzione. Queste sono le ragioni che mi hanno convinto ad accettare l'articolo proposto dal Governo integrandolo con il seguente emendamento che formalmente propongo:

«Dopo il secondo comma dell'articolo 6-quater, aggiungere il seguente terzo comma: «Alle assistenti di polizia di 3ª classe sono corrisposte le sopraddette indennità nella misura spettante alle assistenti di polizia di 2ª classe».

VIVIANI LUCIANA. Io penso che o si ammette il principio del rischio ed allora l'indennità dovrebbe essere corrisposta in misura eguale, o non lo si ammette ed allora non si dovrebbe corrisponderla in alcun modo. Come si fa a stabilire un rischio solo per un terzo o per due terzi?

RAMPA, *Relatore*. Si tratta di un criterio di gradualità, oltre ad una diversa specificazione di servizio. Il tipo di «poliziotta» che noi istituimo avrà caratteristiche e funzioni del tutto particolari e sarà molto differente, tanto per fare un esempio, dalla «poliziotta» inglese la quale svolge anche mansioni di ordine pubblico, di investigazione. Le nostre assistenti di polizia hanno una ben differente caratteristica, come del resto si vede leggendo le attribuzioni fissate nell'articolo 2.

CONCI ELISABETTA. Le argomentazioni del relatore mi trovano consenziente in quanto fondate non su discriminazioni di sesso (cosa che io avrei senz'altro respinta) ma su una diversità di funzione in ordine ad una differente gradualità di rischio.

FERRI. Non riesco a rendermi conto, onorevoli colleghi, come sia possibile stabilire un così articolato e sottile criterio di gradualità di rischio che, se pure è ammissibile sul piano teorico ed astratto, non può acquistare significato alcuno sul piano pratico. Si dice: queste donne non dovranno svolgere servizio di ordine pubblico e, quindi, si troveranno in condizione di lavorare con un margine minore di rischio. Ma, a parte il fatto che il rischio non è limitato al solo servizio di ordine pubblico, le appartenenti a questo corpo di polizia femminile debbono assolvere a compiti nella loro qualità di ufficiali di pubblica sicurezza per cui si può ben dire che il rischio è *in re ipsa*.

Secondo me è proprio il criterio della gradualità del rischio che, in questo caso, non regge. Se non ricordo male, verso la fine del 1957, la nostra Commissione approvò la con-

cessione di una indennità speciale di rischio da corrispondere a tutti i funzionari — indipendentemente dalla loro specifica mansione — sia che svolgessero la loro attività, poniamo, all'ufficio passaporti, sia che la svolgessero a contatto diretto di criminali. Si dirà che, in caso di necessità, anche il funzionario di polizia addetto all'ufficio passaporti può essere chiamato a svolgere servizio di ordine pubblico o altro, ma credo sia a tutti evidente come il rischio non sia soltanto limitato al servizio di ordine pubblico. Quando per legge, le agenti della polizia femminile hanno l'obbligo di svolgere attività di prevenzione e di accertamenti di reati contro la moralità pubblica, indagini e datti di polizia giudiziaria relativi a reati commessi da donne o da minori e così via, non si può seriamente pensare ad una distinzione di rischio e coloro, tra noi, che hanno dichiarato di essere convinti del contrario lo hanno fatto certo più per spirito di maggioranza che non per intima convinzione.

SANNICOLÒ. Premetto di condividere pienamente le osservazioni fatte testé dal collega Ferri e, quindi, non starò a ripetere le stesse cose. Ferma restando la tesi illustrata dal collega Ferri, che è la principale, mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione su di un altro punto che potrebbe costituire, diciamo così, una specie di tesi subordinata. Il provvedimento in esame parla non di una ma di due indennità speciali: l'indennità di pubblica sicurezza e l'indennità di servizio speciale. Anche se la questione dell'indennità di pubblica sicurezza può essere opinabile, non credo, viceversa, che possano sussistere dei dubbi sull'indennità di servizio speciale, in quanto è questo proprio il compito che sarà svolto dal corpo di polizia femminile, per cui detta indennità dovrebbe essere corrisposta per intero.

SCIOLIS. Non esito a confessare, onorevoli colleghi, che in un primo momento avevo in animo di proporre una modifica al criterio gradualistico del rischio proposto dal Governo, in quanto ritenevo del tutto giustificata una eguale indennità da corrispondere sia ai funzionari di polizia che al personale del corpo femminile, trovando ingiusto soprattutto un'ulteriore differenziazione di indennità tra le assistenti che, pensavo, sarebbero state, se mai, più esposte delle ispettrici, al rischio.

Dalle informazioni che mi sono state fornite successivamente, ho avuto modo di convincermi che — per quanto siano sempre possibili valutazioni soggettive del rischio — nel complesso i compiti assegnati al costituendo

corpo presentato rischi notevolmente inferiori a quelli cui va incontro la normale polizia.

La riduzione di due terzi più che altro è dovuta a motivi di natura tecnica, secondo quanto già accennato dal relatore. Nella carriera dei dipendenti dello Stato i funzionari dell'ex grado XI hanno, ora, coefficiente 202, coefficiente che non rientra nella carriera direttiva ma in quella di concetto quale è appunto la posizione giuridica delle assistenti. Per questo coefficiente non esiste l'indennità mentre esiste per il coefficiente 229 che riguarda i funzionari direttivi. Da un lato, quindi, si estende l'indennità agli appartenenti al detto coefficiente 202 (cui a stretto rigore non spetterebbe) ma dall'altro si ritiene di ridurla di due terzi.

Si potrebbe, è vero, invece di una misura proporzionale basata su un terzo o due terzi, fissare una indennità a se stante. Ma ciò presenterebbe vari inconvenienti, non ultimo quello che, nel caso in cui si verificassero variazioni negli stipendi, l'indennità rimarrebbe invariata, con notevole danno per gli interessati. In ogni caso l'indennità perde, o rischia grandemente di perdere, quel carattere di automatismo ragguagliato allo stipendio che, invece, rimane assicurato con il sistema della proporzione.

SCHIAVETTI. Non è giusto, secondo me, a proposito dell'indennità di rischio, fare distinzioni fra polizia maschile e polizia femminile. Si pensi che i minori con i quali le appartenenti al corpo di polizia femminile avranno a che fare, sono per lo più giovani, cresciuti in un particolare ambiente sociale, turbolenti e non di rado pericolosi, capaci di reazioni tutt'altro che piacevoli. Ecco, perché, le sottili distinzioni, a proposito di rischio maggiore o minore, di graduazione di rischio, di servizio di ordine pubblico o meno, lasciano il tempo che trovano. Qui siamo di fronte ad un costituendo corpo che, sulla base di una pacifica ammissione, si troverà a dover svolgere la propria attività affrontando un certo rischio, e che sia minore o maggiore di altri importa solo fino ad un certo punto. Si dia a queste persone l'indennità di rischio senza stare a pesare con il bilancino del farmacista il grammo in più o in meno.

GREPPI. Sono dell'opinione che l'indennità di rischio debba essere corrisposta alle donne nella stessa misura degli uomini sia per i motivi già detti e ripetuti dai colleghi che mi hanno preceduto, sia perché bisogna tener presente un fattore di natura psicologica. In altri termini, anche accettando la tesi di coloro che sostengono che la donna, nello svol-

gimento della sua funzione, correrà minori rischi dell'uomo, non si può negare che essa è in uno stato psicologico oltreché fisico di inferiorità costante. Vero è (ammettiamo pure) che complessivamente nelle sue mansioni si troverà di fronte ad un minore rischio, ma è anche vero che essa svolge la sua azione partendo da condizioni di inferiorità congenita: quindi, le possibili conseguenze dannose per la personale incolumità (che stanno a fondamento dell'indennità di rischio) sono, alla fin fine, pari sia nell'uomo che nella donna e per tanto pari dovrebbe essere l'indennità.

DAL CANTON MARIA PIA. Per la verità, gli argomenti addotti dall'onorevole Greppi non sono privi di un solido fondamento.

Quindi, se il Governo non si dichiara contrario, il criterio della parità per quanto riguarda l'indennità di rischio sarebbe accettabile.

RAMPA, *Relatore*. Non voglio essere l'avvocato difensore di alcuno e tanto meno dei funzionari del Ministero dell'interno. Ella, però, onorevole Ferri, è in errore quando afferma che si sia voluta fare una discriminazione tra essi. Non si capirebbe allora perché, alle assistenti di polizia, verrebbe concessa l'indennità — sia pure ridotta — mentre ad altri funzionari (come ho già detto prima) non ne viene corrisposta alcuna. Se si propone di dare, quindi, alle assistenti di polizia un'indennità è proprio perché si è riconosciuta l'esistenza di questo rischio. Se vogliamo, poi, scendere sul piano della misurazione, obiettiva o soggettiva (non saprei come dire) del rischio, entriamo in un campo che forse travalica la nostra competenza.

Ma se, per un momento, volessimo considerare l'ipotesi di una indennità rischio, corrisposta alla pari, l'unica via sarebbe quella di stabilirla come indennità a se stante, con le conseguenze relative e, prima tra tutte, quella più evidente: tutte le altre categorie si daranno da fare per ottenerla a loro volta.

Ecco, perché, ritengo che il testo dell'articolo debba rimanere, su questo punto, così com'è.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei chiarire alcuni punti che, forse saranno utili a taluni onorevoli colleghi per rendersi conto come, secondo l'opinione del Governo, non sia né opportuno né conveniente modificare le tabelle relative all'indennità di rischio. Prima di tutto — e mi rifaccio alle osservazioni svolte in maniera impeccabile dal relatore — il Ministero dell'interno ha dovuto sostenere una grossa battaglia per riuscire ad ottenere dal Tesoro il consenso per

questa indennità sia pure ridotta, dato che ne era assolutamente contrario.

Il Ministro del tesoro riteneva, infatti, che la ragione giuridica posta alla base della concessione di questa indennità non trovasse riscontro nella posizione in cui verranno a trovarsi le appartenenti al costituendo corpo di polizia femminile. Ho qui un appunto del mio Ministero il cui tenore non è certo improntato al desiderio di negare l'indennità a favore di queste nuove dipendenti dello Stato. Esso infatti dice: « Si ritiene necessario estendere, sia pure parzialmente, i criteri del trattamento economico attualmente corrisposto ai funzionari di pubblica sicurezza per quanto riguarda l'indennità di rischio, attese le funzioni di polizia che il personale femminile è chiamato a svolgere ».

Un'attenta lettura del testo dell'articolo da noi proposto denuncia chiaramente lo sforzo che abbiamo sostenuto per superare la posizione nettamente negativa del Ministero del tesoro, attestandoci, alla fine, su di una linea intermedia, con l'implicito riconoscimento quindi — come voleva l'onorevole Ferri — che il rischio è *in re ipsa*. Ma quale la differenza? La differenza è data dal fatto che possono capitare i fatti di Marigliano o le agitazioni di Torre del Greco, costringendo qualcuno della polizia a tornarsene a casa con una serie di ammaccature addosso. A costoro, perciò, viene data un'indennità. Ipotesi analoga si prevede nei confronti del personale femminile, perché può bene capitare il giovane, diciamo così, piuttosto robusto che ad un certo momento mette a malpartito la donna addetta al servizio di polizia, ma questa ipotesi è più incerta presentando un grado di probabilità assai minore dell'altra. Vorrei dire che qui si passa dalla probabilità alla semplice possibilità. Potrà, per esempio, un magistrato buscarsi delle legnate? Qualcuno le ha prese, ma siamo sempre sul piano della semplice possibilità.

Solo così siamo riusciti a convincere il Ministero del tesoro: poiché questa possibilità esiste — abbiamo sostenuto — esiste anche una certa quantità di rischio che se anche non raggiunge una determinata intensità — come per colui che deve scendere in piazza con una evidente probabilità, quindi, di portare a casa i segni delle esagitazioni altrui — è pur sempre un rischio cui spetta un'indennità.

Con ciò, non intendo affermare che si siano ottenuti risultati brillanti, ma è certamente il massimo che, in questo caso, era possibile ottenere. In ordine alle osservazioni esposte dall'onorevole Sannicolò posso dire che en-

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1959

trambe le indennità attengono a questo rischio dell'ordine pubblico. Accontentiamoci, perciò, di quel che siamo riusciti a ottenere.

Dichiaro, infine, che sono favorevole all'emendamento proposto dal relatore Rampa, all'ultimo comma.

PRESIDENTE. Data la complessità della discussione testé conclusa pongo in votazione per commi il nuovo articolo 6-*quater* proposto dal Governo:

« Alle ispettrici di polizia sono corrisposte, ridotte di un terzo, l'indennità di servizio speciale e l'indennità speciale di pubblica sicurezza spettanti ai funzionari di pubblica sicurezza con corrispondente coefficiente di trattamento economico in conformità delle vigenti disposizioni di legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma:

« Le stesse indennità ridotte di due terzi, sono corrisposte, con eguali modalità, alle assistenti di polizia ».

(È approvato).

Pongo, ora, in votazione il comma aggiuntivo proposto dal relatore Rampa e accolto dal Governo:

« Alle assistenti di polizia di terza classe sono corrisposte le sopraddette indennità nella misura spettante alle assistenti di polizia di seconda classe ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso:

(È approvato).

Passiamo ora, all'altro articolo nuovo proposto dal Governo, cioè al 6-*quinqüies*. Ne do lettura:

« Le ispettrici e le assistenti di polizia hanno una uniforme di servizio.

Le caratteristiche dell'uniforme e le modalità per il suo uso sono stabilite dal regolamento.

La prima divisa è a carico dell'Amministrazione ».

FERRI. Non comprendo perché, non avendo voluto creare un corpo di polizia militare o militarizzato, — tanto che è stato equiparato al personale civile — si debba, poi dotarlo di una uniforme.

VIVIANI LUCIANA. Ritengo che sia opportuno dotare questo corpo di polizia di una divisa in quanto lo sappiamo tutti, in Italia

particolarmente, la divisa conferisce autorità a chi la indossa.

CONCI ELISABETTA. Sono favorevole all'articolo, perché la divisa da un maggior prestigio.

GREPPI. Sono anch'io favorevole all'articolo, anche perché, mediante la divisa, si fa conoscere questo nuovo corpo di polizia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo articolo 6-*quinqüies* di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do ora lettura degli articoli 7 ed 8 della proposta di legge in quanto il Governo ha presentato un nuovo articolo unico in loro sostituzione:

## ART. 7.

« Le appartenenti al personale permanente del Corpo di polizia femminile cesseranno dal servizio oltre che per provvedimento disciplinare, per una delle seguenti cause:

1°) collocamento a riposo per limite di età;

2°) congedo dal Corpo su domanda dell'interessata, motivata da comprovate gravi ragioni, qualora tale congedo sia chiesto non prima di 5 anni dal reclutamento;

3°) licenziamento per risultata incapacità o inattitudine al servizio ».

## ART. 8.

« Le appartenenti al Corpo di polizia femminile hanno diritto al collocamento a riposo:

1°) quando abbiano compiuto 25 anni di servizio e quando abbiano raggiunta l'età di 55 anni;

2°) quando siano divenute inabili a continuare il servizio per infermità contratta per causa di servizio ».

Do lettura del nuovo articolo sostitutivo proposto dal Governo:

« L'ispettrice o l'assistente di polizia è collocata a riposo al compimento del 60° anno di età.

Agli effetti del trattamento di quiescenza è concesso un aumento del servizio utile di 5 anni.

L'ispettrice o l'assistente di polizia che presenti le dimissioni consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto l'età di anni 55 e conti almeno 15 anni di servizio effettivo oppure a qualunque età qualora abbia prestato almeno 20 anni di servizio effettivo.

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1959

Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'aumento del servizio utile indicato nel 2° comma di detto articolo è stabilito in anni 8 ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti pongo in votazione questo nuovo articolo proposto dal Governo in sostituzione degli articoli 7 ed 8 della proposta di legge.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 9 della proposta di legge. Ne do lettura:

« Il personale volontario del Corpo di polizia femminile viene scelto mediante concorsi regionali per titoli, disposti con decreto del Ministro dell'interno, fra le donne fornite dei requisiti di cui all'articolo 5, o almeno del diploma di scuola media inferiore ».

Comunico che il Governo ha presentato formale emendamento soppressivo di tutto l'articolo. Pertanto, se non vi sono osservazioni, pongo in votazione il mantenimento del testo all'articolo 9 di cui ho dato lettura.

*(Non è approvato).*

Do, ora, lettura dell'articolo 10 della proposta di legge:

« Le aspiranti riconosciute idonee saranno ammesse a frequentare corsi di addestramento della durata minima di due mesi presso scuole designate dal Ministero dell'interno che stabilirà anche le materie di insegnamento e le prove da superare per la nomina definitiva.

A quelle che avranno superato il periodo di addestramento e le prove finali sarà conferita la qualifica di volontarie di polizia.

Il personale volontario che volesse passare permanente avrà, nei concorsi, a parità di requisiti, la preferenza sulle altre concorrenti ».

Comunico che il Governo ha presentato formale emendamento soppressivo di tutto l'articolo. Pertanto, se non vi sono osservazioni, pongo in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 10, di cui ho dato lettura.

*(Non è approvato).*

Segue, ora, l'articolo 11 della proposta di legge. Ne do lettura:

« Il personale volontario sarà chiamato a prestare la sua opera nei casi di particolare urgenza ed ogni qualvolta l'autorità competente lo ritenga necessario.

Il Ministro dell'interno stabilirà per ogni provincia l'organico del personale volontario ».

Anche per questo articolo il Governo ha presentato un emendamento soppressivo di tutto il testo. Pertanto, se non vi sono osservazioni, pongo in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 11 di cui ho dato lettura.

*(Non è approvato).*

Passiamo all'articolo 12 della proposta di legge. Comunico che anche per questo articolo il Governo ha presentato un emendamento soppressivo di tutto il testo. Pertanto non essendovi osservazioni, pongo in votazione il mantenimento del testo di cui do lettura:

« Alle volontarie di polizia sarà retribuito un trattamento di missione pari alla qualifica di vicesegretario della carriera di concetto quando sono in servizio, ed un compenso annuo non inferiore alle 10 mila lire.

Se le volontarie di polizia sono dipendenti statali, hanno diritto ad essere lasciate libere per il tempo in cui la loro opera venga richiesta.

Agli effetti della pensione, cui hanno diritto come dipendenti statali, ogni periodo di tre anni di servizio nel Corpo di polizia femminile, viene computato per un anno di anzianità di servizio ».

*(Non è approvato).*

Do, ora, lettura dell'articolo 13 della proposta di legge:

« Ai fini della presente legge e nell'esercizio delle loro funzioni, le appartenenti al Corpo di polizia femminile, sia permanenti che volontarie sono parificate agli agenti di pubblica sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica per l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali ».

Il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo di tutto l'articolo. Do lettura dell'emendamento governativo:

« Nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni, le ispettrici di polizia sono ufficiali di polizia giudiziaria ed hanno la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Le assistenti di polizia sono ufficiali di polizia giudiziaria e hanno la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

I benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti comunali sono estesi alle ispettrici e alle assistenti di polizia.

Ad esse si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 73 del regolamento di ese-

cuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ».

RAMPA, *Relatore*. Mi permetto suggerire alla presidenza che in sede di coordinamento, il primo comma di questo articolo venga inserito nell'articolo 6. Il primo comma, infatti, riguarda le specifiche attribuzioni in ordine alla funzione.

FERRI. Avrei dei dubbi, in ordine alle modifiche apportate di recente al Codice di procedura penale, circa le funzioni di polizia giudiziaria assegnata al corpo di polizia femminile alle dipendenze della Procura della Repubblica.

PRESIDENTE. Tutti i commissari di polizia sono ufficiali di polizia giudiziaria. Inoltre vi è un corpo particolare posto alle dipendenze del procuratore generale. Quindi, la qualifica esiste ed è giusto che essa venga estesa alle ispettrici di polizia.

FERRI. Allora, dovrebbe essere previsto, o almeno non escluso, che anche le ispettrici e le assistenti possano essere addette alle Procure!

PRESIDENTE. Nell'esercizio delle attribuzioni particolari date a questo corpo, è possibile che ciò avvenga.

Preciso, al relatore Rampa, che in sede di coordinamento del testo sarà tenuto conto del suo esatto suggerimento.

Se non vi sono altre osservazioni pongo in votazione il nuovo articolo proposto dal Governo in sostituzione dell'articolo 13 della proposta di legge:

« Nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni, le ispettrici di polizia sono ufficiali di polizia giudiziaria ed hanno la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Le assistenti di polizia sono ufficiali di polizia giudiziaria e hanno la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

I benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti comunali sono estesi alle ispettrici e alle assistenti di polizia.

Ad esse si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 73 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ».

(È approvato).

Passiamo al nuovo articolo aggiuntivo, 13-bis, proposto dal Governo. Ne do lettura:

« Nella prima attuazione della presente legge, il personale femminile di polizia as-

sunto dall'Amministrazione militare anglo-americana del territorio di Trieste e in atto in servizio può, in base a domanda da presentare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, chiedere di essere inquadrato rispettivamente nei ruoli delle ispettrici e delle assistenti di polizia.

Può chiedere l'inquadramento il personale munito del titolo di istruzione di primo grado, in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 6, nn. 1, 4 e 5.

Possono essere inquadrati nella qualifica di ispettrice di polizia di 3ª classe, coloro che in atto rivestono il grado di capo ispettore; in quella di vice ispettrice di polizia coloro che in atto rivestono il grado di ispettore.

Nella qualifica di assistente di polizia di 3ª classe può essere inquadrato il restante personale femminile di polizia secondo l'ordine dei gradi in atto ricoperti.

A parità di grado, hanno la precedenza coloro che sono munite di titolo di studio più elevato; a parità di condizione, prevale l'anzianità nel grado ricoperto.

L'inquadramento ha luogo previo giudizio favorevole di idoneità del Consiglio di amministrazione. Le assistenti di polizia nominate in base al presente articolo sono iscritte in ruolo nelle rispettive qualifiche ».

SCIOLIS. Desidero proporre degli emendamenti a questo articolo aggiuntivo proposto dal Governo. Si tratta di applicare quei principi che sono stati già sanciti, nella precedente legislatura, dalla legge n. 931, per cui al personale che si trovava a Trieste in servizio particolare da dieci anni è stato riconosciuto questo servizio come servizio non di ruolo, mentre il servizio prestato successivamente al 26 ottobre 1954 sarebbe stato riconosciuto con apposito disegno di legge. Un Comitato ristretto sta studiando la questione e predisponendo un testo unitario.

In questa legge che stiamo per varare non possono non essere introdotti quei principi che sono stati già accettati con altri provvedimenti e, pertanto, propongo i seguenti emendamenti:

« Al primo comma dell'articolo 13-bis sostituire le parole: trenta giorni, con le altre: sessanta giorni ».

« Sostituire il quarto comma dell'articolo 13-bis con il seguente:

« Nella qualifica di assistenza di polizia di 2ª classe possono essere inquadrati coloro che in atto rivestono il grado di maresciallo di 1ª, 2ª e 3ª classe e di vicebrigadiere; nella

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1959

qualifica di assistente di polizia di 3<sup>a</sup> classe può essere inquadrato il restante personale di polizia ».

Questi due emendamenti li ritengo necessari sia, il primo, per trovarsi con i termini sulla stessa linea di altri provvedimenti già in vigore sia, con il secondo, per la particolare situazione in cui viene a trovarsi il personale della polizia femminile di Trieste.

COLITTO. Dichiaro di votare a favore degli emendamenti Sciolis, perché li ritengo aderenti alla proposta di legge riguardante il personale del Governo militare alleato.

VIVIANI LUCIANA. Anche noi voteremo a favore.

RAMPA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sul primo e sul secondo emendamento Sciolis.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento proposto dall'onorevole Sciolis:

« *Al primo comma dell'articolo 13-bis sostituire le parole: trenta giorni, con le altre: sessanta giorni.* »

(È approvato).

Pongo in votazione i primi tre commi dell'articolo 13-bis con l'emendamento testé approvato:

« Nella prima attuazione della presente legge, il personale femminile di polizia assunto dall'Amministrazione militare anglo-americana del territorio di Trieste e in atto in servizio può, in base a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, chiedere di essere inquadrato rispettivamente nei ruoli delle ispettrici e delle assistenti di polizia.

Può chiedere l'inquadramento il personale munito del titolo di istruzione di primo grado, in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 6, nn. 1, 4 e 5.

Possono essere inquadrati nella qualifica di ispettrice di polizia di 3<sup>a</sup> classe, coloro che in atto rivestono il grado di capo ispettore; in quella di vice ispettore di polizia coloro che in atto rivestono il grado di ispettore ».

(Sono approvati).

L'onorevole Sciolis ha presentato un emendamento sostitutivo di tutto il quarto comma dell'articolo 13-bis, proposto dal Governo.

Do lettura e pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Sciolis:

« *Sostituire il quarto comma dell'articolo 13-bis con il seguente:*

« Nella qualifica di assistente di polizia di 2<sup>a</sup> classe possono essere inquadrati coloro che in atto rivestono il grado di maresciallo di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe e di vicebrigadiere, nella qualifica di assistente di polizia di 3<sup>a</sup> classe può essere inquadrato il restante personale di polizia ».

(È approvato).

Pongo in votazione i commi quinto e sesto dell'articolo 13-bis, proposto dal Governo, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

« A parità di grado, hanno la precedenza coloro che sono munite di titolo di studio più elevato; a parità di condizioni, prevale l'anzianità nel grado ricoperto.

L'inquadramento ha luogo previo giudizio favorevole di idoneità del Consiglio di amministrazione. Le assistenti di polizia nominate in base al presente articolo sono iscritte in ruolo nelle rispettive qualifiche ».

(Sono approvati).

A seguito degli emendamenti approvati la formulazione definitiva dell'articolo 13-bis è la seguente:

« Nella prima attuazione della presente legge, il personale femminile di polizia assunto dall'Amministrazione militare anglo-americana del territorio di Trieste e in atto in servizio può, in base a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, chiedere di essere inquadrato rispettivamente nei ruoli delle ispettrici e delle assistenti di polizia.

Può chiedere l'inquadramento il personale munito del titolo di istruzione di primo grado, in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 6, nn. 1, 4 e 5.

Possono essere inquadrati nella qualifica 2<sup>a</sup> classe possono essere inquadrati coloro che in atto rivestono il grado di capo ispettore; in quella di vice ispettrice di polizia coloro che in atto rivestono il grado di ispettore.

Nella qualifica di assistente di polizia di 2<sup>a</sup> classe possono essere inquadrati coloro che in atto rivestono il grado di maresciallo di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe e di vicebrigadiere, nella qualifica di assistente di polizia di 3<sup>a</sup> classe può essere inquadrato il restante personale di polizia.

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1959

A parità di grado, hanno la precedenza coloro che sono munite di titolo di studio più elevato; a parità di condizioni, prevale l'anzianità nel grado ricoperto.

L'inquadramento ha luogo previo giudizio favorevole di idoneità del Consiglio di amministrazione. Le assistenti di polizia nominate in base al presente articolo sono iscritte in ruolo nelle rispettive qualifiche ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura del nuovo articolo 13-ter proposto dal Governo:

« Il servizio prestato dalla data di assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione militare anglo-americana nel territorio di Trieste è riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza, con le modalità e alle condizioni previste nell'articolo 9, commi primo e terzo del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ».

Comunico che l'onorevole Sciolis ha presentato il seguente emendamento quale comma aggiuntivo:

« Dopo il secondo comma dell'articolo 13-ter aggiungere il seguente comma:

« Il servizio prestato dalla data del 26 ottobre 1954, alle dipendenze del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, è equiparato al servizio di ruolo prestato nelle amministrazioni dello Stato ».

RAMPA, *Relatore*. Accolgo l'emendamento.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo, prima, in votazione il testo dell'articolo 13-ter.

« Il servizio prestato dalla data di assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione militare anglo-americana nel territorio di Trieste è riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza, con le modalità e alle condizioni previste nell'articolo 9, commi primo e terzo del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Sciolis:

Il servizio prestato dalla data del 26 ottobre 1954, alle dipendenze del Commissariato generale del Governo per il Territorio di

Trieste, è equiparato al servizio di ruolo prestato nelle amministrazioni dello Stato ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13-ter nel suo complesso, che risulta così formulato:

« Il servizio prestato alla data di assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione militare anglo-americana nel territorio di Trieste è riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza, con le modalità e alle condizioni previste nell'articolo 9, commi primo e terzo del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Il servizio prestato alla data del 26 ottobre 1954, alle dipendenze del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, è equiparato al servizio di ruolo prestato nelle amministrazioni dello Stato ».

(È approvato).

Do lettura del nuovo articolo 13-quater proposto dal Governo. Non essendo stati presentati emendamenti e se non vi sono osservazioni lo pongo subito in votazione:

« Le ispettrici e le assistenti di polizia nominate ai sensi dell'articolo 13-bis sono assegnate ad un istituto di istruzione di polizia, per la frequenza di un corso di qualificazione professionale della durata non inferiore a mesi quattro ».

(È approvato).

L'onorevole Sciolis ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 13-quinquies:

« Al personale del corpo di polizia di Trieste, inquadrato nell'organico previsto dalla presente legge, è attribuito un assegno personale non riassorbibile negli scatti biennali e negli aumenti determinati dal carico di famiglia, pari all'eventuale differenza fra il totale degli emolumenti spettantegli al momento dell'entrata in vigore della presente legge e il totale degli emolumenti derivanti dalla sua applicazione ».

SCIOLIS. Come i colleghi sanno, il corpo di polizia femminile di Trieste gode di un trattamento economico che venne disposto, a suo tempo, dall'Amministrazione militare alleata.

Lo scopo di questo articolo aggiuntivo, come si evince chiaramente dal testo della norma, è quello di non pregiudicare i diritti quesiti di questo personale in servizio, per cui si ritiene necessario stabilire che la differenza fra il trattamento economico in atto e

quello che sarà attuato in applicazione della proposta di legge che stiamo discutendo, sia conservata quale assegno personale non riasorbibile negli scatti biennali di stipendi e negli aumenti determinati dal carico di famiglia.

RAMPA, *Relatore*. Sono d'accordo. Si tratta di un atto di doverosa giustizia.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal deputato Sciolis.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14 del testo della proposta Dal Canton. Ne do lettura:

« La spesa necessaria per assicurare il trattamento economico e di quiescenza a favore delle appartenenti al Corpo di polizia femminile è iscritta su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Per la prima attuazione della presente legge il Ministro del tesoro provvederà con proprio decreto allo storno dei fondi necessari dai corrispondenti capitoli istituiti per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nel corso della precedente discussione allorché, come i colleghi certo ricorderanno, chiesi il rinvio dell'esame di questa proposta di legge, per poter predisporre gli emendamenti che oggi abbiamo discusso, non ho nascosto le difficoltà che sarebbero sorte per superare talune inevitabili obiezioni delle Commissioni finanze e tesoro sia alla Camera che al Senato, tenendo presente che presso l'altro ramo del Parlamento si trova ancora giacente il provvedimento relativo all'inserimento delle donne nella carriera di segretario comunale e provinciale. Il che mi pare stia a dimostrare, a sufficienza, l'esistenza, di una certa perplessità, almeno presso uno dei due rami del Parlamento, circa l'accesso delle donne a talune particolari carriere.

Premesso l'assoluto e doveroso rispetto all'autonomia delle singole Camere, ho ritenuto, tuttavia, opportuno procedere ad una serie di contatti per cercare di risolvere preventivamente il problema e per trovare tecnicamente una formulazione senza suscitare obiezioni in ordine all'applicazione dell'ormai famoso articolo 84 della Costituzione.

La nuova formulazione dell'articolo che il Governo propone è del seguente tenore: « Le

spese derivanti dall'applicazione della presente legge saranno iscritte nei rispettivi capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, relativi alla pubblica sicurezza a partire dal 1° luglio 1960 ».

Immagino già le obiezioni che taluno non mancherà di fare sull'inevitabile ritardo nell'organizzazione del servizio, dato che per applicare la legge dovrà passare un anno. Ma sono convinto che, tutto sommato, questa sia la strada migliore che si poteva scegliere, perché, altrimenti, ci si troverebbe di fronte alla ben più difficile situazione di dover reperire un immediato capitolo di spesa (dove?) o di accettare una formulazione che, dal punto di vista tecnico e dell'organico, il Ministero dell'interno non potrebbe accettare (riduzione dei quadri della polizia maschile di un numero di unità pari alle unità del costituendo corpo femminile). I quadri della pubblica sicurezza sono numericamente scarsi e insufficienti per le esigenze sempre crescenti del servizio, nonostante la preferenza di qualcuno, forse, di vederne ridotto il numero... !!

Ma, ritornando alle considerazioni tecniche, sono in grado di affermare, a seguito di notizie assunte da organi responsabili, che tutta la parte preliminare (emanazione del bando di concorso, svolgimento di esami, preparazione iniziale, ecc.) può senz'altro e tranquillamente aver corso, perché la spesa effettiva decorre dal momento in cui avviene l'assunzione del personale. Non solo, ma queste assunzioni non saranno immediate in quanto il completamento dei quadri non avviene tutto in una volta, ma a scaglioni.

Muoviamoci, perciò, sul piano di una logica previsione. Il provvedimento, una volta approvato dalla nostra Commissione, passerà al Senato che non potrà esaminarlo prima della prossima ripresa dei lavori. Pubblicata la legge, il Ministero dell'interno provvederà a bandire i concorsi ed a preparare tutta la rimanente parte accessoria, giungendo — mese più mese meno — al 1° luglio del 1960.

Dopo queste considerazioni, che io credo saranno apprezzate, chiedo che la Commissione voglia approvare il nuovo testo dell'articolo 14, sostitutivo di quello della proposta Dal Canton.

RAMPA, *Relatore*. Dopo la lucida ed obiettiva illustrazione dei motivi che hanno indotto il Governo a presentare questo articolo sostitutivo, il relatore non ritiene di aggiungere altre parole ed esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo, sostitutivo

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1959

dell'intero articolo 14 della proposta di legge Dal Canton, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole:

« Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge saranno iscritte nei rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relativi alla pubblica sicurezza, a partire dal 1° luglio 1960 ».

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 15 della proposta di legge. Ne do lettura:

« Per la prima attuazione della presente legge, nel periodo di due anni successivi alla sua pubblicazione, il limite massimo di età stabilito per l'arruolamento, di cui all'articolo 5, è aumentato di 5 anni per il personale permanente e di 10 anni per il personale volontario ».

Il Governo ha presentato il seguente articolo sostitutivo di tutto il testo dell'articolo proposto dalla onorevole Dal Canton. Ne do lettura:

« Per la prima attuazione della presente legge, nel periodo di due anni successivi alla sua pubblicazione, il limite massimo di età stabilito per l'arruolamento, di cui all'articolo 5, è aumentato di 5 anni ».

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo, ora, alla tabella degli organici

Do lettura della tabella contenuta nella proposta di legge della onorevole Dal Canton Maria Pia:

PIANTA ORGANICA  
DEL CORPO DI POLIZIA FEMMINILE

## CARRIERA DIRETTIVA.

670	Ispettrice generale . . . . .	1
500	Vice isettrice generale . . . . .	2
402	Ispettrice capo . . . . .	25
325	Prima ispettrice . . . . .	} 100
271	Ispettrice . . . . .	
299	Vice ispettrice . . . . .	} 150
202	Allieva ispettrice . . . . .	

## CARRIERA DI CONCETTO.

402	Assistente maggiore . . . . .	32
325	Vice assistente maggiore . . . . .	100
271	Assistente . . . . .	200
229	Assistente aggiunta . . . . .	} 390
202	Vice assistente . . . . .	

Comunico che il Governo ha presentato una nuova tabella che comporta delle notevoli varianti anche per quanto concerne i coefficienti della carriera direttiva. Ne do lettura.

ORGANICI DEI RUOLI  
DELLE ISPETTRICI E  
DELLE ASSISTENTI DI POLIZIA

## TABELLA A.

## CARRIERA DIRETTIVA.

500	Ispettrici capo . . . . .	1
402	Ispettrici di 1ª classe . . . . .	9
325	Ispettrici di 2ª classe . . . . .	20
271	Ispettrici di 3ª classe . . . . .	30
229	Vice ispettrici . . . . .	40
Totale . . . . .		100

## TABELLA B.

## CARRIERA DI CONCETTO.

402	Assistenti superiori di polizia di 1ª classe . . . . .	30
325	Assistenti superiori di polizia di 2ª classe . . . . .	80
271	Assistenti di polizia di 1ª classe	140
229	Assistenti di polizia di 2ª classe	} 200
202	Assistenti di polizia di 3ª classe	
Totale . . . . .		450

FERRI. Mi sembra, onorevoli colleghi, che tutte le osservazioni già fatte a proposito di un trattamento sperequato nei confronti di questo personale di polizia femminile, trovi proprio nella tabella proposta dal Governo una ulteriore e valida conferma. Non vedo, infatti, perché trattandosi di una carriera direttiva, non debba essere consentito a questo personale di giungere, per lo meno, all'ex grado V, cioè all'attuale coefficiente 670. Si tratta di una grave sperequazione che mette il personale femminile di polizia in uno stato di grande inferiorità, ove si consideri che non esiste altro esempio, nei quadri dei dipendenti dello Stato, di una carriera direttiva che non abbia la possibilità di giungere almeno al grado V.

Non solo, ma per la maggior parte di questo personale la carriera si fermerà al vecchio grado VII e cioè all'attuale coefficiente 402, dato che nella tabella proposta dal Governo è previsto un solo posto di ispettrice capo.

L'onorevole Sottosegretario ci risponderà con i soliti argomenti della gradualità e così via; ma la realtà è che, nonostante tutto, ci troviamo di fronte ad una notevole sperequazione poiché, a quanto pare, la parola discriminazione, che certo sarebbe più appropriata, suona troppo ostica alle orecchie di molti.

Non vedo, perciò, come possa essere accettata questa tabella che limita così fortemente la carriera delle appartenenti a questo nuovo corpo.

Propongo che si abbiano 4 ispettrici capo ed una ispettrice generale.

In questo modo possono cadere anche le preoccupazioni di ordine gerarchico nei confronti dei questori, perché le quattro ispettrici di grado VI potrebbero aver sede nelle città maggiori, dove il questore riveste il grado quinto.

VIVIANI LUCIANA. Condivido l'osservazione dell'onorevole Ferri.

RAMPA, *Relatore*. Bisogna tenere presente che questo corpo di polizia femminile è a disposizione delle questure, per cui è necessario fare attenzione a non superare un certo limite gerarchico.

SCIOLIS. Personalmente ho rilevato anch'io che questa carriera è piuttosto senza prospettive ed auspicherei uno sviluppo più ampio. Senonché penso che un servizio centrale si possa prevedere solo in futuro, quando l'inquadramento sarà stato completato. Nella prima applicazione della legge, gli organici saranno coperti, evidentemente, nei gradi iniziali.

DAL CANTON MARIA PIA. Proporei di aggiungere un posto di ispettrice generale, con coefficiente 670 ed uno di ispettrice capo. In questo modo, si avrebbe un organico di due ispettrici capo e di una ispettrice generale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ritengo impossibile superare l'impostazione fondamentale che abbiamo dato a questi ruoli organici. Se ci fosse un grado particolarmente elevato, non potremmo non ammettere che è nato un corpo di polizia femminile con un generale a capo. E questo lo abbiamo escluso fin dal principio.

Non sono contrario ad un ampliamento dell'ex grado sesto, passando da un posto a quattro posti, mentre mi oppongo a creare un grado quinto anche con un solo posto.

DAL CANTON MARIA PIA. Questo posto di grado quinto servirebbe per il coordinamento col Ministero.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per questo è sufficiente costituire un ufficio centrale di coordinamento; mentre non è opportuno costituire un corpo a sé stante.

DAL CANTON MARIA PIA. Non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario mi ha trasmesso il seguente emendamento proposto dal Governo alla tabella degli organici della carriera direttiva. Ne do lettura:

« Alla tabella A, carriera direttiva, sostituire le parole: Ispettrice capo... 1, con le altre: Ispettrici capo... 4 ».

Se non vi sono osservazioni lo pongo in votazione con l'avvertenza che anche il totale dell'organico deve essere, in caso di approvazione, elevato da 100 a 103 unità.

(E approvata).

Do lettura e pongo in votazione nel complesso la tabella A relativa agli organici della carriera direttiva del corpo di polizia femminile nella formulazione proposta dal Governo quale emendamento sostitutivo di quella prevista nella proposta di legge in esame:

#### CARRIERA DIRETTIVA.

500	Ispettrici capo . . . . .	4
402	Ispettrici di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	9
325	Ispettrici di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	20
271	Ispettrici di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	30
229	Vice ispettrici . . . . .	40
		—
	Totale . . . . .	103

(E approvata).

Segue la tabella B, carriere di concetto:

#### CARRIERA DI CONCETTO.

402	Assistenti superiori di polizia di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	30
402	Assistenti superiori di polizia di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	80
271	Assistenti di polizia di 1 <sup>a</sup> classe	140
202	Assistenti di polizia di 3 <sup>a</sup> classe	} 200
229	Assistenti di polizia di 2 <sup>a</sup> classe	
		—
	Totale . . . . .	450

Poiché non sono stati presentati emendamenti e non vi sono osservazioni la pongo in votazione.

(E approvata).

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1959

Dato i numerosi emendamenti approvati chiedo di essere autorizzato al coordinamento del testo. Se non vi sono osservazioni può restare così stabilito.

(Così rimane stabilito).

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero esprimere il mio ringraziamento alla onorevole Dal Canton Maria Pia per la sua proposta di legge relativa al corpo di polizia femminile. Io penso che, soprattutto per quanto riguarda le procedure giudiziarie ed i problemi della prevenzione nei confronti dei minori e delle donne, la questione meritava di essere affrontata e di avere il valido appoggio e la valida perseveranza dimostrata dalla onorevole Dal Canton.

Sono certo che il Corpo di polizia femminile potrà dare il proprio valido contributo anche nel campo relativo alla sorveglianza delle donne e nella repressione dei reati contro la morale.

Come magistrato e come cittadino faccio grande affidamento sull'apporto materno della donna in un settore tanto delicato, al fine di ottenere i maggiori risultati per l'affermazione dei valori più duraturi dell'umana civiltà.

PRESIDENTE. Do lettura del testo coordinato del provvedimento da noi discusso:

## ART. 1.

Sono istituiti i ruoli delle « Ispettrici di polizia » — carriera direttiva — e delle « Assistenti di polizia » — carriera di concetto — presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Gli organici relativi sono stabiliti nelle allegate tabelle.

## ART. 2.

Al personale femminile di polizia di cui all'articolo 1 sono affidate le seguenti attribuzioni:

a) prevenzione e accertamenti dei reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, la famiglia e l'integrità e sanità della stirpe nonché dei reati in materia di tutela del lavoro delle donne e dei minori;

b) indagini ed atti di polizia giudiziaria relativi a reati commessi da donne o da minori degli anni 18 o in loro danno;

c) vigilanza ed assistenza di donne e di minori nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o che siano stati, comunque,

convocati presso gli Uffici di pubblica sicurezza;

d) eventuali compiti di assistenza nei confronti di donne nonché di minori in stato di abbandono morale e sociale mediante opportuni collegamenti con Autorità ed Enti che tali specifici compiti perseguono.

## ART. 3.

Alle ispettrici ed alle assistenti di polizia si applicano, salvo quanto diversamente disposto nella presente legge, le disposizioni previste per gli impiegati civili dello Stato.

## ART. 4.

Le qualifiche delle ispettrici di polizia sono stabilite come segue:

ispettrice capo;  
ispettrice di 1<sup>a</sup> classe  
ispettrice di 2<sup>a</sup> classe  
ispettrice di 3<sup>a</sup> classe  
vice ispettrice.

Le qualifiche delle assistenti di polizia sono stabilite come segue:

assistente superiore di 1<sup>a</sup> classe  
assistente superiore di 2<sup>a</sup> classe  
assistente di polizia di 1<sup>a</sup> classe  
assistente di polizia di 2<sup>a</sup> classe  
assistente di polizia di 3<sup>a</sup> classe.

## ART. 5.

La nomina in prova a vice ispettrice di polizia si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che posseggono i seguenti requisiti:

1°) cittadinanza italiana;  
2°) età non inferiore agli anni 24 e non superiore agli anni 32. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali;  
3°) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche;  
4°) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;  
5°) idoneità psico-fisica al servizio di istituto;  
6°) stato di nubile o vedova.

La nomina in prova ad assistente di polizia di 3<sup>a</sup> classe si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che hanno i requisiti di cui al precedente comma, salvo quanto previsto al n. 3 per il quale è richiesto il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

## ART. 6.

Gli esami di concorso per l'ammissione alla carriera delle ispettrici di polizia constano di tre prove scritte e una orale e vertono sulle seguenti materie:

- 1°) diritto penale e procedura penale;
- 2°) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti);
- 3°) diritto costituzionale e amministrativo;
- 4°) diritto del lavoro;
- 5°) elementi di diritto internazionale pubblico;
- 6°) legislazione amministrativa speciale, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza e sulla tutela del lavoro;
- 7°) nozioni di medicina legale;
- 8°) una lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco a scelta della candidata).

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai nn. 1, 2 e 3; quella orale su tutto il programma.

Gli esami di concorso per l'ammissione alla carriera delle assistenti di polizia constano di due prove scritte e di una orale e vertono sulle seguenti materie:

- 1°) cultura generale: a) storia politica d'Italia dal 1815; b) geografia politica;
- 2°) nozioni di diritto penale;
- 3°) nozioni di diritto pubblico;
- 4°) nozioni di procedura penale (atti di polizia giudiziaria);
- 5°) nozioni di diritto civile (delle persone e della famiglia);
- 6°) legislazione speciale amministrativa, in materia di sicurezza pubblica e di protezione e assistenza alle donne e ai minori; legislazione sul funzionamento dei Tribunali per i minorenni e sull'organizzazione dei centri di rieducazione dei minorenni;
- 7°) conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: francese, inglese, tedesco o spagnolo.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai nn. 1 e 2, quella orale su tutto il programma.

## ART. 7.

Le vice ispettrici in prova e le assistenti di polizia di 3ª classe in prova, dopo la nomina, sono assegnate ad un istituto di istruzione di polizia per la frequenza di un corso di formazione dalla durata non inferiore a 4 mesi.

Con decreto del Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità dei corsi e le materie di esame.

Nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni, le ispettrici di polizia sono ufficiali di polizia giudiziaria ed hanno la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Le assistenti di polizia sono ufficiali di polizia giudiziaria ed hanno la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

## ART. 8.

Alle ispettrici e alle assistenti di polizia non sono applicabili le disposizioni degli articoli 56 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

## ART. 9.

Le ispettrici e le assistenti di polizia contraggono matrimonio previa autorizzazione del Ministero dell'interno, subordinata ai requisiti di moralità dello sposo e della di lui famiglia.

La validità dell'autorizzazione ha la durata di mesi 6 trascorso il quale termine, senza che il matrimonio sia stato contratto essa cessa di avere effetto.

L'ispettrice o l'assistente che contragga matrimonio senza autorizzazione decade dall'impiego.

## ART. 10.

Alle ispettrici di polizia sono corrisposte, ridotte di un terzo, l'indennità di servizio speciale e l'indennità speciale di pubblica sicurezza spettanti ai funzionari di pubblica sicurezza con corrispondente coefficiente di trattamento economico in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Le stesse indennità ridotte di due terzi, sono corrisposte, con eguali modalità, alle assistenti di polizia.

Alle assistenti di polizia di 3ª classe sono corrisposte le sopraddette indennità nella misura spettante alle assistenti di polizia di 2ª classe.

## ART. 11.

Le ispettrici e le assistenti di polizia hanno una uniforme di servizio.

Le caratteristiche dell'uniforme e le modalità per il suo uso sono stabilite dal regolamento.

La prima divisa è a carico dell'Amministrazione.

## ART. 12.

L'ispettrice o l'assistente di polizia è collocata a riposo al compimento del 60° anno di età.

Agli effetti del trattamento di quiescenza è concesso un aumento del servizio utile di 5 anni.

L'ispettrice o l'assistente di polizia che presenti le dimissioni consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto l'età di anni 55 e conti almeno 15 anni di servizio effettivo, oppure a qualunque età qualora abbia prestato almeno 20 anni di servizio effettivo.

Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'aumento del servizio utile indicato nel 2° comma di detto articolo è stabilito in anni 8.

## ART. 13.

I benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti comunali sono estesi alle ispettrici e alle assistenti di polizia.

Ad esse si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 73 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

## ART. 14.

Nella prima attuazione della presente legge, il personale femminile di polizia assunto dall'Amministrazione militare anglo-americana del territorio di Trieste e in atto in servizio può a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, chiedere di essere inquadrato, rispettivamente, nei ruoli delle ispettrici o delle assistenti di polizia.

Può chiedere l'inquadramento il personale munito del titolo di istruzione secondaria di primo grado, in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 5, nn. 1, 4 e 5.

Possono essere inquadrate nella qualifica di ispettrice di polizia di 3ª classe, coloro che, in atto, rivestono il grado di capo ispettore; in quella di vice ispettrice di polizia coloro che, in atto, rivestono il grado di ispettore.

Nella qualifica di assistente di polizia di 2ª classe possono essere inquadrate coloro che, in atto, rivestono il grado di maresciallo di 1ª, 2ª e 3ª classe e di vice brigadiere; nella qualifica di assistenti di polizia di 3ª classe

può venire inquadrato il restante personale di polizia femminile.

A parità di grado, hanno la precedenza coloro che sono munite di titolo di studio più elevato; a parità di condizioni prevale l'anzianità nel grado ricoperto.

L'inquadramento ha luogo previo giudizio favorevole di idoneità del Consiglio di amministrazione. Le assistenti di polizia nominate in base al presente articolo sono iscritte in ruolo nelle rispettive qualifiche.

## ART. 15.

Il servizio prestato, dalla data di assunzione, alle dipendenze dell'Amministrazione militare anglo-americana nel territorio di Trieste è riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza, con le modalità e alle condizioni previste nell'articolo 9, commi primo e terzo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Il servizio prestato dalla data del 26 ottobre 1954, alle dipendenze del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, è equiparato al servizio di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato.

## ART. 16.

Al personale del Corpo di polizia femminile di Trieste, inquadrato nell'organico previsto dalla presente legge, è attribuito un assegno personale non riassorbibile negli scatti biennali e negli aumenti determinati dal carico di famiglia, pari all'eventuale differenza fra il totale degli emolumenti spettantegli al momento dell'entrata in vigore della presente legge ed il totale degli emolumenti derivanti dalla sua applicazione.

## ART. 17.

Le ispettrici e le assistenti di polizia nominate ai sensi dell'articolo 14 sono assegnate ad un istituto di istruzione di polizia, per la frequenza di un corso di qualificazione professionale della durata non inferiore a mesi quattro.

## ART. 18.

Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge sono iscritte nei rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relativi alla pubblica sicurezza, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1959

## NORME TRANSITORIE

## ART. 19.

Per la prima attuazione della presente legge, nel periodo di due anni successivi alla sua pubblicazione, il limite massimo di età stabilito per l'arruolamento, di cui all'articolo 5, è aumentato di 5 anni.

## ALLEGATO.

ORGANICI DEI RUOLI  
DELLE ISPETTRICI E  
DELLE ASSISTENTI DI POLIZIA

## TABELLA A.

CARRIERA DIRETTIVA.		
Coefficienti	Qualifica	Posti
500	Ispettrici capo . . . . .	4
402	Ispettrici di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	9
325	Ispettrici di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	20
271	Ispettrici di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	30
229	Vice ispettrici . . . . .	40
	Totale . . . . .	103

## TABELLA B.

CARRIERA DI CONCETTO.		
Coefficienti	Qualifica	Posti
402	Assistenti superiori di polizia di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	30
325	Assistenti superiori di polizia di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	80
271	Assistenti di polizia di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	140
229	Assistenti di polizia di 2 <sup>a</sup> classe } . . . . .	200
202	Assistenti di polizia di 3 <sup>a</sup> classe } . . . . .	
	Totale . . . . .	450

Il provvedimento nel testo coordinato sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Russo Spena ed altri: Modificazione dell'articolo 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, riguardante il ruolo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1302).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Russo Spena: « Modifi-

cazione dell'articolo 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, riguardante il ruolo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

L'onorevole Gaspari ha facoltà di svolgere la relazione.

GASPARI, *Relatore*. Questo provvedimento ha già formato oggetto di discussione in sede di approvazione del bilancio dell'interno. Esso si propone di dare al personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza uno sviluppo di carriera che non sia inferiore a quello delle carriere direttive di tutti gli altri rami dell'amministrazione dello Stato.

Facendo un confronto rapidissimo con l'organico dell'arma dei carabinieri vediamo che al vertice della gerarchia c'è un grado terzo, cioè un generale di corpo d'armata mentre il corpo delle guardie di pubblica sicurezza non lo ha; l'arma dei carabinieri ha quattro posti di grado quarto, la pubblica sicurezza ne ha uno solo; inoltre, i carabinieri hanno dieci posti di grado quinto, mentre la pubblica sicurezza ne ha soltanto due, e così di seguito. Uguale sproporzione esiste anche in confronto al personale delle carriere amministrative della pubblica sicurezza.

Io vorrei pregare il Governo di accettare la proposta di legge senza alcuna modificazione, nel senso che anche l'aumento di una unità di grado quarto, tenente generale, che si propone, rappresenterebbe un provvedimento pienamente giustificato in correlazione agli organici delle altre forze armate.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo propone i seguenti emendamenti all'articolo 1:

« Sostituire le parole: Tenenti generali 2, con le altre: Tenente generale ispettore 1 ».

« Sostituire le parole: colonnelli 30, con le altre: colonnelli 31 ».

« Dopo le parole: maggiori generali, aggiungere l'altra ispettori ».

Il Governo propone anche il seguente articolo sostitutivo dell'articolo 2 della proposta di legge: « Il maggior generale ispettore più anziano di grado esercita le funzioni di vice ispettore del corpo e sostituisce il tenente generale ispettore del corpo in caso di assenza o di impedimento ».

RUSSO SPENA. Se si accetta l'articolo 1 proposto dal Governo, mi pare che l'articolo 2 potrebbe essere soppresso perché se c'è

un solo tenente generale al vertice, in caso di necessità non può essere che il maggior generale più anziano a sostituirlo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma è meglio stabilirlo nella legge.

RUSSO SPENA. La Commissione del Bilancio ha proposto di modificare nel seguente modo l'articolo 3 della proposta di legge: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi di cui al capitolo 48 dello stato di previsione della spesa del Ministro dell'interno per l'esercizio finanziario 1959-1960 ».

FERRI. Noi voteremo in favore della proposta di legge che interpreta un giustificato desiderio di miglioramento della carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza. Riteniamo, anzi, che questo provvedimento sia insufficiente ed inadeguato, quantunque già costituisca qualche cosa di apprezzabile. Naturalmente, anche votando in favore, resta ferma la nostra impostazione critica sulla condotta della pubblica sicurezza, non dipendente da atteggiamenti personali dei singoli funzionari, ma dalle direttive che vengono impartite.

SANNICOLÒ. Confesso che la proposta di legge dell'onorevole Russo Spena ci lascia molto perplessi. Abbiamo, da una parte, le ragioni esposte dal relatore che sono degne di ogni considerazione, tanto che sarebbe stato compito del Governo provvedere ad una situazione di questo parere. Però ritengo che una situazione analoga si riscontri anche nei sottufficiali, specialmente vice brigadieri e brigadieri nei confronti dei marescialli, a causa della lentezza di carriera. D'altra parte la soluzione che si propone urta contro una nostra posizione di principio, poiché rafforza il carattere militare del corpo di pubblica sicurezza, mentre noi vorremmo che questo fosse un corpo civile dello Stato.

Rileviamo, inoltre, che con questa proposta di legge il problema non può dirsi risolto, perché con il nuovo ordinamento le probabilità di avanzamento aumentano per i sottotenenti e tenenti, diminuiscono per i capitani, aumentano per i maggiori, diminuiscono per i tenenti colonnelli. In termini matematici, vengono favoriti i gradi più alti anziché i gradi più bassi in quanto le probabilità di carriera aumentano del 34 per cento per i sottotenenti e tenenti, del 37 per cento per i maggiori, del 50 per cento per i colonnelli. Noi avremmo preferito che a questa esigenza di maggiore sviluppo di carriera si fosse venuto incontro con un assegno speciale di servizio pensionabile, articolato in modo che desse soddisfazione a tutti.

Per queste ragioni ci asterremo dalla votazione.

COLITTO. Dichiaro che voterò in favore di questa proposta di legge, che viene a sanare la situazione di una categoria di funzionari che hanno sempre benemeritato della nazione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È vero che il provvedimento in esame non è un disegno governativo; però, per quello che mi riguarda, io ho sempre largamente appoggiato le proposte parlamentari, non soltanto perché ritengo che abbiano la loro validità, ma soprattutto perché, quando vengono dalla maggioranza che esprime il Governo, provengono da una fonte che ha responsabilità politica, con la quale non è il caso che il Governo faccia una battaglia di precedenza, sul piano legislativo inopportuna e forse anche non corretta. In secondo luogo il Governo ha dimostrato una particolare sensibilità nell'appoggiare, fin da principio, questo provvedimento quando fu annunciato in aula, chiedendo la procedura più sollecita.

Quanto ad una battuta dell'onorevole Ferri, che non discuto, debbo respingerla con fermezza, riconfermando tutti i meriti del corpo di polizia. E debbo dire che, con vero dispiacere, ho sentito pronunciare in aula delle frasi quanto mai inopportune, anche da persone della mia parte, come: « polizia fascista » e « polizia borbonica ». Si tratta, invece, di persone che assumono una grande responsabilità civile, morale e politica per la tranquillità della popolazione.

Dirò, infine, che il Governo ha sempre assunto le proprie responsabilità e può sempre discutere casi specifici, quando il Parlamento ritenga necessario farlo.

All'onorevole Sannicolò risponderò che è vero che ha il suo valore il *quantum* di moneta che entra nelle tasche delle persone, ma la legge che votiamo oggi, oltre a rappresentare un aumento di moneta, costituisce pure una elevazione morale ed umana, perché non si vive di solo pane. E il corpo di polizia, che è pronto ogni giorno a sopportare gravi difficoltà e sacrifici, ha ancora la sua profonda sensibilità morale che fa onore al popolo italiano.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

#### ART. 1.

L'organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui all'arti-

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1959

colo 3, comma 2°, allegato III, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, è sostituito dal seguente:

Tenenti generali . . . . .	N.	2
Maggiori generali . . . . .	»	5
Colonnelli . . . . .	»	30
Tenenti colonnelli . . . . .	»	85
Maggiori . . . . .	»	120
Capitani . . . . .	»	400
Tenenti e Sottotenenti . . . . .	»	442

TOTALE . . . . N. 1.084

L'onorevole Sottosegretario ha proposto i seguenti emendamenti che, se non vi sono obiezioni, potrà successivamente in votazione:

« *Sostituire le parole:* Tenenti generali 2, *con le altre:* Tenente generale ispettore 1 ».

(È approvato).

« *Sostituire le parole:* Colonnelli 30, *con le altre:* Colonnelli 31 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con gli emendamenti approvati:

L'organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 2°, allegato III, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, è sostituito dal seguente:

Tenente generale ispettore . . . . .	N.	1
Maggiori generali . . . . .	»	5
Colonnelli . . . . .	»	31
Tenenti colonnelli . . . . .	»	85
Maggiori . . . . .	»	120
Capitani . . . . .	»	400
Tenenti e Sottotenenti . . . . .	»	442

TOTALE . . . . N. 1.084

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo:

« *Dopo le parole:* Maggiori generali, *aggiungere l'altra:* ispettori ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Il tenente generale meno anziano di grado esercita le funzioni di vice ispettore del

Corpo e sostituisce il tenente generale ispettore del Corpo in caso di assenza o di impedimento ».

L'onorevole Sottosegretario ha proposto il seguente articolo sostitutivo:

« Il maggior generale ispettore più anziano di grado esercita le funzioni di vice ispettore del Corpo e sostituisce il tenente generale ispettore del Corpo in caso di assenza o di impedimento ».

Metto in votazione questo articolo sostitutivo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

La Commissione del bilancio ha proposto di modificare nel seguente modo questo articolo 3:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge è fatto fronte con i fondi di cui al capitolo 48 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1959-60 ».

Metto in votazione questo articolo sostitutivo.

(È approvato).

SANNICOLÒ. Per dichiarazione di voto: comunico che i componenti il gruppo del partito comunista si asterranno dalla votazione su questa proposta di legge.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1959

Comunico il risultato della votazione del disegno e proposta di legge abbinati:

« Miglioramenti economici al clero congruato ». (1408);

'TOZZI CONDIVI E SAMMARTINO: « Adeguamento degli assegni di congrua » (1303).

Presenti . . . . .	32
Votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	1
Astenuti . . . . .	1

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Almirante, Bisantis, Carrassi, Colitto, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Elkan, Gagliardi, Gaspari, Gaudio, Greppi, Lajolo, Mattarelli Gino, Matteotti Matteo, Nanni, Pintus, Preziosi Costantino, Rampa, Riccio, Riz, Russo Spena, Sannicolò, Schiavetti, Sciolis, Simonacci, Toros, Vestri, Villa Giovanni, Vincelli, Viviani Luciana.

*Si è astenuto:*

Ferri.

e delle proposte di legge:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Costituzione di un corpo di polizia femminile » (9).

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Almirante, Bisantis, Carrassi, Colitto, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Elkan, Ferri, Gagliardi, Ga-

spari, Gaudio, Greppi, Lajolo, Mattarelli Gino, Matteotti Matteo, Nanni, Pintus, Preziosi Costantino, Rampa, Riccio, Riz, Russo Spena, Sannicolò, Schiavetti, Sciolis, Simonacci, Toros, Vestri, Villa Giovanni, Vincelli, Viviani Luciana.

RUSSO SPENA RAFFAELLO ed altri: « Modificazione dell'articolo 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, riguardante il ruolo organico degli ufficiali del corpo della guardia di pubblica sicurezza » (1302).

Presenti . . . . .	32
Votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	2
Astenuti . . . . .	7

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Almirante, Bisantis, Colitto, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Elkan, Ferri, Gagliardi, Gaspari, Gaudio, Greppi, Mattarelli Gino, Matteotti Matteo, Pintus, Preziosi Costantino, Rampa, Riccio, Riz, Russo Spena, Schiavetti, Sciolis, Simonacci, Toros, Vincelli.

*Si sono astenuti:*

Carrassi, Lajolo, Nanni, Sannicolò, Vestri, Villa Giovanni, Viviani Luciana.

**La seduta termina alle 12,15.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI